

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXIII**

n. **1**

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PER LA NASCITA E LO SVILUPPO DI IMPRESE *START-UP* INNOVATIVE

(Aggiornata al 1° marzo 2014)

*(Articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221)*

Presentata dal Ministro dello sviluppo economico

(GUIDI)

Trasmessa alla Presidenza il 13 marzo 2014

PAGINA BIANCA

PREMESSA

Nelle economie moderne la presenza di un ambiente innovativo che promuova la ricerca scientifica ed un tessuto imprenditoriale in grado di valorizzarne i risultati e le competenze è una condizione necessaria per la competitività dell'intero sistema Paese.

Alle imprese innovative, numerosi studi empirici attribuiscono, rispetto a quelle tradizionali, un maggiore impatto sui livelli di produttività e occupazione¹.

Sono la chiarezza degli adempimenti fiscali, l'agilità delle procedure burocratiche, la flessibilità e densità del mercato del lavoro, gli effetti diffusivi del sapere, una giustizia funzionante che non stigmatizza chi "fallisce" e la possibilità di reperire capitali di rischio a determinare la reputazione di un sistema-Paese sulla scena globale dell'imprenditoria innovativa, e conseguentemente la direzione dei flussi di capitale umano e finanziario. Un ecosistema frammentato e poco competitivo è destinato, in questa sempre più marcata competizione internazionale, a rimanere indietro, a non attirare talenti e risorse.

Creare le condizioni di sistema favorevoli alla nascita e allo sviluppo delle startup innovative – siano esse legate alla manifattura, ai servizi, all'agricoltura o ad altri settori –, consente quindi di fornire un contributo rilevante alla crescita economica e all'occupazione, specie quella giovanile, favorendo uno *spill-over* di conoscenza su tutto il tessuto imprenditoriale e sostenendo, in particolare, lo sviluppo di una nuova manifattura italiana orientata all'*high-tech* e alle *high skill*. E non solo: sostenere l'imprenditorialità innovativa favorisce una maggiore equità e mobilità sociale, rafforza il legame tra università e impresa e promuove una maggiore propensione all'assunzione di rischio imprenditoriale.

Un Paese ospitale per le aziende innovative, nazionali e non, ha maggiori possibilità di attrarre capitale finanziario e umano dall'estero, incrementando il proprio livello di competitività e attrattività sui mercati internazionali.

L'affermarsi dell'"economia della conoscenza", caratterizzata da processi competitivi basati sulla necessità di introdurre nuovi prodotti e servizi ad elevato contenuto scientifico e tecnologico, ha incrementato il peso di tali imprese all'interno dei sistemi produttivi nazionali.

¹ Fra i principali studi si ricordano: Kauffman Foundation Research Series: *Firm Formation and Economic Growth, The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction*, luglio 2010; OECD *Science, Technology and Industry Scoreboard 2013*; E. Moretti, *La nuova geografia del lavoro*, Mondadori, 2013.

Consapevoli del ruolo rivestito dalle startup innovative nel sistema economico, molti Paesi si stanno dotando di ambiziosi programmi di intervento tesi a rafforzare e ammodernare il proprio ecosistema dell'innovazione. Abbracciando questa visione, anche l'Italia ha inteso dotarsi, con il Decreto Legge 179/2012, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*"², di misure atte a favorire la nascita e lo sviluppo delle startup innovative, promuovendo un approccio rinnovato al sostegno pubblico all'imprenditorialità.

Accogliendo larga parte dei suggerimenti di policy formulati nel Rapporto *Restart, Italia!* - elaborato da una task force di 12 esperti istituita nell'aprile del 2012 dal Ministro dello Sviluppo Economico -, o emersi dalla consultazione con i principali attori dell'ecosistema, la Legge 221/2012 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di nuova impresa innovativa, la startup: in via del tutto inedita, per questa tipologia di impresa è stato predisposto, senza operare distinzioni settoriali o porre limite alcuno legato all'età dell'imprenditore, un vasto e completo *corpus* normativo (artt. 25-32) che ha disposto nuovi strumenti e misure di favore in materie che incidono sull'intero ciclo di vita dell'azienda, dall'avvio alle fasi di crescita, sviluppo e maturazione.

Alle deroghe normative al diritto societario, volte a rendere più agili e meritocratiche le procedure di gestione aziendale, si sono affiancate corpose agevolazioni agli investimenti in *seed e venture capital*, strumenti innovativi di raccolta del capitale diffuso (*equity crowdfunding*), meccanismi preferenziali nell'accesso alla garanzia pubblica sui prestiti bancari e servizi *ad hoc* per l'internazionalizzazione forniti dall'Agenzia ICE, solo per citare alcune delle misure introdotte.

Edificando un'impalcatura normativa conforme alle esigenze di tutti gli attori che compongono l'ecosistema delle startup, la Legge 221/2012 trascende dal mero esercizio di *law making* e assume la valenza di una *policy* organica e coerente che identifica nel sostegno pubblico all'imprenditoria innovativa un nuovo modo di fare politica industriale.

Più recentemente, con il Decreto "Lavoro" (Decreto Legge 76/2013, convertito, con modificazioni, nella Legge 9 agosto 2013 n. 99), sono state apportate alcune modifiche significative sul fronte delle startup innovative, di cui sono stati semplificati e ampliati i requisiti d'accesso, al fine di rendere la normativa ancora più efficace nell'incoraggiare l'imprenditorialità innovativa.

² A seguito dell'iter parlamentare, completato il 13 dicembre 2012, il testo del Decreto Legge è stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Volendo “fondare sull’evidenza”³ la policy, il *corpus* normativo sulle startup ha previsto, all’articolo 32 della Legge 221/2012, l’edificazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione della policy, ponendo altresì, a partire dal 1 marzo 2014, l’obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di relazionare annualmente in Parlamento sull’impatto delle misure.

In adempimento a tale previsione, questo documento rappresenta dunque la prima Relazione di monitoraggio della policy a sostegno delle startup innovative.

Considerata la natura recente della normativa italiana, la Relazione mira innanzitutto a riferire puntualmente sullo stato d’avanzamento delle diverse misure attuative previste ai sensi della norma primaria; ma non si sottrae, laddove la disponibilità di dati lo consenta, all’analisi descrittiva delle prime informazioni quanti-qualitative scaturite nel corso dei primi mesi di operatività della norma.

Dal monitoraggio amministrativo emerge chiaramente la celerità con cui il complesso normativo si avvia alla piena operatività. In meno di 12 mesi, tutti i decreti attuativi e le misure esecutive previste dalla Legge 221/2012 sono stati finalizzati.

Lungi dall’essere statica, la policy per le startup si evolve ed arricchisce continuamente. In un paragrafo conclusivo sono dunque riportate le ulteriori misure che, pur non rientrando nel pacchetto normativo originale, negli scorsi mesi hanno arricchito il quadro delle iniziative governative attualmente attive a sostegno delle startup innovative e del loro ecosistema.

Grazie alla definizione del sistema di monitoraggio e valutazione orientato dalle linee guida che il “Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell’ecosistema delle startup innovative”, recentemente costituito⁴ emanerà, sarà a breve possibile una più vasta e approfondita attività di raccolta ed elaborazione statistica, che si potrà avvalere delle banche dati rese disponibili dall’ISTAT.

La Relazione 2015 metterà a disposizione del Parlamento e dei cittadini le informazioni disponibili e le prime valutazioni sull’impatto delle misure.

³ Da oltre un decennio le cosiddette “politiche fondate sull’evidenza” (*evidence-based policies*) costituiscono infatti una tendenza dominante rinvenibile nell’azione pubblica di molti Paesi avanzati. L’assunto fondamentale di questo approccio è che, se effettuata con metodo scientifico e secondo procedure indipendenti, l’analisi d’impatto dei dati empirici prodotti da una politica possa fornire al decisore pubblico elementi utili per correggerne il corso e migliorarne gli effetti sulla collettività, nonché produrre un dibattito pubblico consapevole, generando un virtuoso rapporto dialettico tra opinione pubblica e legislatore. Cfr. A. Martini - M. Sisti, *A ciascuno il suo. Cinque modi di intendere la valutazione in ambito pubblico*, 2007; A. Martini, *Come rendere la valutazione delle politiche meglio utilizzabile nel processo decisionale pubblico?*, 2004.

⁴ Decreto ministeriale del 31 gennaio 2014.

PAGINA BIANCA

SOMMARIO

1. LA STARTUP INNOVATIVA	8
2. L'INCUBATORE CERTIFICATO	18
3. LE MISURE AGEVOLATIVE A FAVORE DELL'ECOSISTEMA DELLE STARTUP INNOVATIVE	20
3.1 Deroghe normative al diritto societario	20
3.2 Misure in tema di lavoro	21
3.3 Accesso al credito	22
3.4 Il seed e venture capital	25
3.5 L'equity crowdfunding	27
3.6 Internazionalizzazione	29
4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	31
5. ULTERIORI MISURE A FAVORE DELL'ECOSISTEMA DELLE STARTUP INNOVATIVE	32
5.1 Italia Startup VISA	32
5.2 Premio Leonardo Startup	32
5.3 Contamination Lab	33
5.4 Accordi internazionali	34
5.5 The Italian Startup Ecosystem: Who's Who	34
5.6 CleanStart	34
APPENDICE STATISTICA	37
PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	43
DECRETO 21 FEBBRAIO 2013 – Requisiti incubatori di startup innovative	45
DECRETO 26 APRILE 2013 – Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di startup innovative e degli incubatori certificati ..	51
CONSOB - REGOLAMENTO 26 GIUGNO 2013 in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line"	56
DECRETO 8 AGOSTO 2013 – Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato	80
DECRETO 31 GENNAIO 2014 – Costituzione del Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle startup innovative	87

1. LA STARTUP INNOVATIVA

Alle misure agevolative possono accedere le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che sono in possesso dei seguenti requisiti⁵:

- meno di 4 anni di attività;
- sede principale in Italia;
- fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro;
- non distribuiscono utili;
- hanno come oggetto sociale lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non sono costituite da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con, alternativamente:
 - almeno 15% di spese ascrivibili ad attività di ricerca e sviluppo;
 - almeno 1/3 della forza lavoro complessiva costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 costituita da persone in possesso di laurea magistrale;
 - startup titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge 221/2012 (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti previsti dalla stessa, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le startup innovative per

⁵ Rispetto alla formulazione originaria, i requisiti sono stati semplificati e ampliati dal Decreto Legge 76/2013, convertito, con modificazione, dalla Legge 99/2013 (c.d. Decreto "Lavoro"), come di seguito specificato:

- è stato abrogato l'obbligo della prevalenza delle persone fisiche nelle compagini societarie;
- sono stati modificati i tre criteri opzionali per l'identificazione del carattere innovativo della startup: la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo è stata ridotta dal 20% al 15%; è stato esteso l'accesso alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la SIAE.

un periodo di quattro anni, se la società è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti⁶. Per le società di nuova costituzione le misure agevolative si applicano, salvo il venir meno dei predetti requisiti, per i primi 4 anni di attività.

Alcune misure sono entrate immediatamente in vigore con la Legge 221/2012, altre hanno necessitato di successivi interventi attuativi.

Nel rispetto del dettato legislativo, le Camere di commercio hanno istituito un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative⁷, le quali hanno obbligo di iscrizione e di aggiornamento periodico delle informazioni: scopo di questa infrastruttura è garantire una maggiore trasparenza e accessibilità alle informazioni inerenti la vita e l'attività della nuova tipologia di impresa.


A febbraio 2014 nella sezione speciale del Registro delle imprese delle Camere di Commercio sono registrate 1.719 startup innovative, di cui 934, pari al 54% del totale, costituite dopo l'entrata in vigore del Decreto Legge 179/2012 (20 ottobre 2012) (cfr Figura 1).

A partire da gennaio 2013, in media 123 startup innovative si sono iscritte ogni mese alla sezione speciale del Registro delle imprese (4 al giorno); le iscrizioni hanno toccato il picco di 305 nel mese di marzo 2013 (cfr Figura 2).


L'età media delle startup innovative italiane è di circa 18 mesi; il 43% circa non supera l'anno di vita (di cui la metà è attiva solo da sei mesi), circa il 30% ha tra 1 e 2 anni, il 13% tra 2 e 3 anni, il 9% tra 3 e 4 anni; soltanto una quota pari a quasi il 6% ha un'età superiore ai 4 anni (cfr Figura 3).

⁶ Il termine di 60 giorni dalla conversione in legge del Decreto previsto in norma primaria in capo alle società già costituite per l'autocertificazione come startup innovative è stato eliminato con il già citato DL n.76/2013.

⁷ Disponibile su <http://startup.registroimprese.it/>.


Figura 1. Dinamica cumulata delle registrazioni delle startup innovative (febbraio 2014)

Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere

Figura 2. Numero mensile di registrazioni delle startup innovative (febbraio 2014)

Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere

**Figura 3. Distribuzione delle startup innovative per classe di età
(febbraio 2014, valori percentuali)**



Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere

Relativamente alla natura giuridica, prevalgono nettamente le società a responsabilità limitata (82,3%); seguono le società a responsabilità limitata semplificate (7,2%) e le società a responsabilità limitata con un unico socio (6%). Si segnala la presenza anche di 32 società per azioni (1,9%), 26 società cooperative (1,5%), 17 società a responsabilità limitata a capitale ridotto (1%) e 2 società consortili a responsabilità limitata (cfr Tavola 1).

Tavola 1. Distribuzione delle startup innovative per forma giuridica (febbraio 2014)

FORMA GIURIDICA	TOTALE	%
Società a responsabilità limitata	1.415	82,3
Società a responsabilità limitata semplificata	124	7,2
Società a responsabilità limitata con unico socio	103	6,0
Società per azioni	32	1,9
Società cooperativa	26	1,5
Società a responsabilità limitata a capitale ridotto	17	1,0
Società consortile a responsabilità limitata	2	0,1
TOTALE	1.719	100,0

Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere


Quanto alla distribuzione sul territorio, il 58% delle startup italiane è concentrato geograficamente al Nord, il 23% al Centro, il 19% nel Mezzogiorno. A livello regionale in testa c'è la Lombardia con 341 imprese, seguono a notevole distanza l'Emilia-Romagna (192) e il Lazio (177); la Campania è la prima regione del Mezzogiorno con 83 imprese (7° posto) (cfr Tavola 2). Milano (228), Roma (158) e Torino (113) sono le province dove il fenomeno è più rilevante in termini assoluti; Napoli con 50 startup innovative è la prima provincia del Sud nonché la sesta a livello nazionale (cfr Figura 4).

**Tavola 2. Numero di startup innovative per regione
(febbraio 2014)**

REGIONE	STARTUP
Lombardia	341
Emilia-Romagna	192
Lazio	177
Veneto	144
Piemonte	133
Toscana	123
Campania	83
Trentino Alto-Adige	83
Marche	82
Puglia	72
Friuli-Venezia Giulia	59
Sardegna	54
Sicilia	54
Abruzzo	30
Liguria	27
Umbria	21
Calabria	20
Molise	10
Basilicata	9
Valle D'Aosta	5
NORD-OVEST	506
NORD-EST	478
CENTRO	403
MEZZOGIORNO	332
ITALIA	1.719

Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere

Figura 4. Distribuzione delle startup innovative per province (febbraio 2014)



Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere

In rapporto al totale delle imprese registrate dalle Camere di Commercio, le regioni con più elevata densità di startup innovative sono il Trentino Alto-Adige (7,6 startup ogni 10.000 imprese), il Friuli Venezia Giulia (5,5) e le Marche (4,7); mentre Trieste, Trento e Ancona sono sul podio tra le province (cfr Tavola 3).

Tavola 3. Numero di startup innovative per 10.000 imprese registrate (febbraio 2014)

Regione			Provincia		
1	Trentino-Alto Adige	7,6	1	Trieste	14,4
2	Friuli-Venezia Giulia	5,5	2	Trento	14,0
3	Marche	4,7	3	Ancona	8,9
4	Emilia-Romagna	4,1	4	Gorizia	7,4
5	Valle d'Aosta	3,7	5	Pordenone	6,9
6	Lombardia	3,6	6	Milano	6,4
7	Sardegna	3,2	7	Bologna	6,2
8	Toscana	3,0	8	Pisa	6,0
9	Piemonte	2,9	9	Cagliari	5,6
10	Veneto	2,9	10	Macerata	5,3

Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere


Prevalgono nettamente le micro imprese: le startup innovative italiane mediamente impiegano 2,6 addetti; soltanto nel 3,5% dei casi le startup italiane impiegano almeno 10 addetti.⁸

Analizzando il valore della produzione dell'ultimo anno (2012), quasi il 60% delle startup fattura fino a 100 mila euro, un terzo da 100 fino a 500 mila euro e soltanto il 6,4% da 500 mila a 5 milioni di euro. Le startup italiane hanno prodotto nel 2012 in media per quasi 178 mila euro cadauna; anche se la metà delle imprese ha prodotto per un valore inferiore ai 72 mila euro (cfr Figura 5).⁹

⁸ Le statistiche sono calcolate sulle 550 imprese per i quali il dato è disponibile.

⁹ Le statistiche sono calcolate sulle 474 imprese per i quali il bilancio 2012 è disponibile.

Figura 5. Distribuzione delle startup innovative per classe di valore di produzione (febbraio 2014, valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere


A livello di macro-settore, quasi l'78% delle startup opera nei servizi, il 18% nell'industria/artigianato, il 4% nel commercio. Ma si rilevano anche startup innovative che operano nei settori dell'agricoltura e del turismo (rispettivamente 3 e 7 unità) (cfr Figura 6).

Prevalgono nettamente le attività connesse con il mondo del digitale sia fra i servizi che nella trasformazione industriale.

In particolare, esaminando le 4 cifre della classificazione ATECO 2007, tra le attività dei servizi sono in evidenza le attività di produzione di software non connesso all'edizione (354 imprese), le altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria (215), la produzione di portali web (95), consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica (88), altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica (85).

Tra le attività industriali, invece, la fabbricazione di computer e unità periferiche (19 imprese), la fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici (18), la fabbricazione di altre macchine di impiego generale (15), la fabbricazione di macchine per impieghi speciali – incluse parti e accessori (15), la fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, prova e navigazione – esclusi quelli ottici (14).

Figura 6. Distribuzione delle startup innovative per settore economico (febbraio 2014, valori percentuali)



Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere

2. L'INCUBATORE CERTIFICATO

Un secondo pilastro della disciplina è incentrato a favorire lo sviluppo degli incubatori certificati. Si tratta di quelle imprese che ospitano, sostengono e accompagnano lo sviluppo delle startup dal concepimento dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo, offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale, fornendo strumenti e luoghi di lavoro e favorendo il contatto tra investitori e le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, ma non ancora appetibili per il mercato dei capitali. Mettendo a disposizione degli imprenditori la propria esperienza e preparazione, i manager degli incubatori certificati permettono alle imprese innovative di lanciare la propria attività sul mercato in modo efficace e soprattutto in tempi rapidi.

Al termine di un processo di consultazione che ha coinvolto un centinaio di strutture di natura pubblica e privata presenti su tutto il territorio nazionale, sono stati definiti puntualmente i requisiti qualificanti di queste strutture.¹⁰ Tali requisiti sono costituiti dalla disponibilità di adeguate strutture immobiliari, di attrezzature e di una struttura tecnico-manageriale di riconosciuta esperienza, nonché dall'esistenza di regolari rapporti di collaborazione con Università, Centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari. La norma prevede, inoltre, che l'incubatore disponga di un'adeguata esperienza maturata nell'attività di sostegno a startup innovative. L'obiettivo di questa certificazione è sostenere la progressiva crescita dimensionale degli incubatori, valorizzando nel territorio nazionale le strutture di eccellenza capaci di imprimere un forte sviluppo al sistema produttivo.

Alcune delle misure agevolative previste per le startup sono estese anche agli incubatori certificati, ai quali è fatto obbligo di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese e di aggiornamento periodico delle informazioni.

I 19 gli incubatori certificati, 2/3 dei quali localizzati al Nord, due soltanto nell'area del Mezzogiorno, impiegano complessivamente 257 addetti, che corrispondono in media a circa 14 addetti per impresa, con un massimo che tocca le 74 unità. Analizzando il valore della produzione dell'ultimo anno (2012), gli incubatori certificati italiani hanno fatturato 2,3 milioni di euro in media, con un picco massimo che sfiora i 9 milioni di euro.

¹⁰ Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 febbraio 2013.

**Tavola 4. Numero di incubatori certificati per regione
(febbraio 2014)**

REGIONE	INCUBATORI CERTIFICATI
Lombardia	4
Veneto	3
Friuli-Venezia Giulia	3
Lazio	2
Marche	2
Piemonte	2
Sardegna	1
Sicilia	1
Trentino-Alto Adige	1
NORD-OVEST	6
NORD-EST	7
CENTRO	4
MEZZOGIORNO	2
ITALIA	19

Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere

3. LE MISURE AGEVOLATIVE A FAVORE DELL'ECOSISTEMA DELLE STARTUP INNOVATIVE

3.1 *Deroghe normative al diritto societario*

I benefici per le startup innovative e gli incubatori certificati partono dai ridotti costi di costituzione, con l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. Un risparmio complessivo che per il primo anno sfiora i 450 euro per ogni singola impresa.

Va poi segnalato un regime agevolato sulle perdite. Durante i primi esercizi di operatività delle imprese altamente innovative, e quindi altamente rischiose, è possibile che si presentino risultati economici in perdita, i quali, in presenza di una ridotta capitalizzazione, possono incidere direttamente sul capitale sociale. Nel caso di perdite in base alle quali il capitale sociale risulti diminuito di oltre $1/3$, l'assemblea dei soci deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate entro l'esercizio successivo. Per le startup innovative è prevista l'estensione di dodici mesi del periodo durante il quale è possibile ridurre il capitale in proporzione alle perdite; tale lasso temporale viene fissato entro il secondo esercizio successivo al verificarsi della perdita e non entro l'esercizio successivo, come avviene per le società ordinarie. Inoltre, è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo non operative e in perdita sistematica, disciplina che dispone l'imputazione a tali società di un reddito minimo determinato su base forfettaria. Tali deroghe alla normativa ordinaria consentono alla startup di completare l'avvio e di rientrare fisiologicamente dalle perdite maturate nelle primissime fasi di vita.

Tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione, sono previste procedure semplificate di liquidazione e chiusura. L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della startup in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare. Si vuole permettere all'imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo in modo più semplice e veloce, incoraggiando le cosiddette "ripartenze".

In particolare, alla startup si applicano, in via esclusiva, le procedure previste per la composizione della crisi da sovraindebitamento dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Ne consegue che anche quando la startup superi i requisiti dimensionali previsti dall'articolo 1 della legge fallimentare non potrà essere dichiarata fallita o essere sottoposta alle altre procedure previste dalla legge fallimentare.

I dati dei soci della startup non sono più accessibili al pubblico, una volta decorsi 12 mesi dall'iscrizione del decreto di apertura della procedura di liquidazione. In tal modo si vuole evitare che il socio che decida di intraprendere una nuova attività sia pregiudicato nei confronti dei terzi dall'insuccesso dell'esperienza precedente.

3.2 Misure in tema di lavoro

È stata introdotta una disciplina in materia di lavoro a tempo determinato più flessibile rispetto a quella applicabile nelle altre imprese. Per le nuove assunzioni nelle startup è prevista la possibilità di stipulare contratti con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, rinnovabili senza soluzione di continuità. È possibile stipulare, anche in deroga al termine massimo di 36 mesi, un nuovo contratto a tempo determinato che duri fino alla scadenza del quarto anno dalla costituzione della startup. Decorso il termine massimo di 4 anni si passa automaticamente al rapporto a tempo indeterminato.

Nell'ottica di favorire la fidelizzazione e l'incentivazione del management, dei dipendenti e dei fornitori, come ad esempio gli avvocati e i commercialisti, le startup e gli incubatori hanno la possibilità di assegnare quote di capitale azionario come ulteriore forma di remunerazione. Il reddito derivante dall'attribuzione di tali strumenti finanziari non concorre alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. In altri termini le startup e gli incubatori possono ricorrere a strumenti come stock option e work for equity a condizioni ancora più favorevoli delle grandi società quotate in Borsa.

Un'ulteriore agevolazione, con un regime di favore per le startup innovative e gli incubatori certificati, spetta a tutti i titolari di reddito di impresa e vale per le assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di personale in possesso di titoli quali dottorato di ricerca universitario o laurea magistrale in discipline di ambito tecnico-scientifico. In questo secondo

caso, il personale dovrà essere impiegato in attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale.¹¹

L'agevolazione consiste in un credito di imposta pari al 35% del costo aziendale sostenuto per un periodo massimo di un anno e per un tetto annuale di 200 mila euro. Il costo aziendale è rappresentato dall'effettivo costo salariale sostenuto dall'impresa, inclusi la retribuzione lorda (prima delle imposte), i contributi obbligatori e quelli assistenziali per figli e familiari.

L'accesso all'agevolazione è concesso in regime *de minimis* alle startup innovative e agli incubatori certificati (per le assunzioni avvenute a partire dal 19 dicembre 2012 e successive all'iscrizione dell'impresa alla sezione speciale del Registro delle imprese), soggetti per i quali è prevista una riserva di due milioni di euro. In caso di esaurimento di dette quote, i soggetti accedono, in regime *de minimis*, alle rimanenti risorse disponibili.

Per le startup innovative e gli incubatori certificati è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato. Inoltre, la domanda di accesso all'incentivo sarà redatta in forma semplificata.

3.3 Accesso al credito

Anche per l'accesso all'intervento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI sono state individuate modalità e criteri semplificati per le startup innovative e gli incubatori certificati; il provvedimento ha inteso favorire queste aziende nella ricerca delle risorse finanziarie necessarie al loro sviluppo.¹²

Le imprese in fase di avvio possono incontrare grandi difficoltà nel reperire le garanzie reali richieste dalle banche a copertura del fabbisogno finanziario. Le garanzie richieste diventano ancora più onerose qualora le imprese, come avviene nel caso delle startup innovative e degli incubatori certificati, conducano attività ad alto potenziale di crescita, percepite come più rischiose. L'intervento del Fondo mira a ridurre queste distorsioni, permettendo ad aziende strategiche per l'incremento della competitività del tessuto

¹¹ Il 22 gennaio 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 23 ottobre 2013, recante le regole di attuazione del credito di imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato, introdotto dall'articolo 24 del DL 83/2012 "Misure urgenti per la crescita del paese".

¹² Il decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 26 aprile 2013, entrato in vigore il 26 giugno 2013.

economico del nostro Paese di accedere a quelle risorse necessarie sia all'attività operativa sia alla programmazione degli investimenti finalizzati allo sviluppo e alla crescita.

Le startup innovative, in quanto imprese di nuova costituzione, non sono valutabili sulla base dei dati di bilancio e, a salvaguardia dell'innovatività, necessitano di procedure snelle che consentano la realizzazione degli investimenti in tempi rapidi.

Per questo motivo, la procedura di concessione della garanzia del Fondo alle startup innovative e agli incubatori certificati di impresa è stata sensibilmente semplificata.

L'unica condizione richiesta è che il soggetto finanziatore non deve acquisire alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria sull'operazione finanziaria.

La garanzia sui finanziamenti bancari alle startup e agli incubatori è concessa a titolo gratuito e, inoltre, alle domande riferite a queste tipologie di imprese è assegnata priorità in fase di istruttoria e presentazione al Comitato di gestione.

L'intervento del Fondo è ammissibile per tutte le tipologie di operazioni, anche in assenza di un programma di investimento, né è richiesta una misura minima del versamento dei mezzi propri.

La garanzia è concessa senza valutazione dei dati di bilancio dell'impresa o dell'incubatore.

L'intervento fissa in 2,5 milioni di euro l'importo massimo complessivo garantito per ogni startup innovativa o incubatore certificato, da utilizzare eventualmente attraverso più operazioni fino a concorrenza del tetto stabilito, non esistendo un limite massimo di operazioni effettuabili. Si tratta di una soglia elevata, soprattutto se rapportata a una realtà come quella delle startup innovative che, per la definizione data dalla legge, non superano un fatturato annuo di 5 milioni di euro.

Il Fondo copre fino all'80% dell'ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l'80% dell'importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia.

Il 20% dell'importo dell'operazione finanziaria rimane a carico del soggetto finanziatore in quanto non assistita da alcuna garanzia, reale assicurativa o bancaria ad eccezione di un'eventuale garanzia personale; si rileva pertanto un certo grado di coinvolgimento della Banca, poiché essa dispone di maggiori elementi conoscitivi sull'impresa e può più facilmente effettuare un'adeguata valutazione delle strategie e delle prospettive di

sviluppo della startup innovativa o dell'incubatore, fermo restando che la copertura dell'80% del rischio della operazione finanziaria rappresenta sicuramente un forte incentivo alla concessione del finanziamento.

Nel caso in cui il soggetto finanziatore acquisisca garanzie, reali, assicurative o bancarie, se la dichiarazione attestante l'iscrizione della startup o dell'incubatore nella sezione speciale del Registro delle imprese è presente, viene fatta salva la concessione dell'intervento a titolo gratuito; se, invece, tale dichiarazione manca, rimangono valide le procedure ordinarie.

Dal 26 luglio 2013¹³ al 13 febbraio 2014 sono state presentate 42 domande di intervento del Fondo a favore di startup innovative, di queste 40 sono state accolte, mentre per le restanti due è stata fatta richiesta di documentazione aggiuntiva. Il fondo ha così concesso 4,7 milioni di euro di garanzie, che hanno a loro volta attivato circa 6,2 milioni di credito a favore delle startup innovative.

Quello dei servizi rappresenta il settore con la quota più elevata di domande ammesse (20 operazioni, pari al 50% del totale); seguono l'industria (18 operazioni, pari al 45% del totale), il commercio e le costruzioni (1 operazione per entrambe, pari al 2,5% del totale).

Per quanto le differenti realtà territoriali, la maggior parte delle domande accolte riguarda startup localizzate nel Nord (33 operazioni, pari all'82,5% del totale) e nel Centro (5, pari al 12,5% del totale). Dall'area del Mezzogiorno sono state presentate soltanto due domande (5%).

La quota di finanziamento medio concesso alle startup innovative si attesta a quota 155 mila euro, un valore superiore a quello registrato nel 2012 per il complesso delle PMI (133 mila euro).

Per quanto riguarda le tipologie di intervento del Fondo, la garanzia diretta è stata sperimentata nel 62,5% dei casi, e gli interventi di controgaranzia nel restante 37,5%.

Prevalgono le operazioni di finanziamento a medio-lungo termine (oltre i 18 mesi), che coprono una quota del 62,5% e si caratterizzano per un livello di finanziamento medio sensibilmente superiore a quello degli interventi a breve termine (euro 206 mila contro 70 mila).

¹³ Data in cui il gestore del Fondo MCC ha diramato la circolare n. 652, nella quale ha determinato criteri e modalità semplificati di accesso in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati.

Nel periodo di riferimento il Fondo è intervenuto a sostegno anche di un incubatore certificato con due operazioni di garanzia diretta di lungo periodo per un ammontare complessivo di 2,5 milioni di euro, che a sua volta ha attivato 3,5 milioni di credito bancario.

3.4 Il seed e venture capital

Storicamente, le PMI italiane sono state chiamate ad affrontare tre problemi strutturali: sotto-capitalizzazione, difficoltà di accesso al credito e una dimensione aziendale ridotta. Questi fattori limitano le opportunità d'investimento e, in ultima istanza producono ricadute negative sulle potenzialità innovative del sistema imprenditoriale. In altri Paesi queste criticità vengono superate attraverso lo strumento del *private equity*, che consiste in operazioni di acquisizione temporanea di quote di partecipazione al capitale di società, allo scopo di dismetterle in un arco temporale medio/lungo, realizzando un guadagno in conto capitale.

In Italia questo avviene molto meno, poiché tale mercato registra un trend pluriennale di operatività ampiamente sottodimensionato in termini assoluti rispetto ai maggiori Paesi europei. Seppure in crescita, l'ammontare complessivo degli investimenti in *private equity* resta sensibilmente al di sotto dei livelli registrati in Paesi come Francia, Germania, Regno Unito, con un rapporto sul Pil da tre a sette volte più basso.¹⁴

In particolare, come evidenziato anche dalla Commissione Europea nello Small Business Act 2012¹⁵, il tassello più debole del mercato italiano dei capitali è quello del *venture capital* - che ha ad oggetto il capitale di rischio di imprese in fase di avvio o di consolidamento che operano in settori ad elevato potenziale di sviluppo -, la cui dimensione è ancora più esigua e trascurabile in un quadro di comparazione a livello europeo.

Secondo i dati AIFI (Associazione italiana del private equity e venture capital), nel corso del 2012 in Italia sono state appena 106 le imprese oggetto di investimenti nel

¹⁴ EVCA, *2012 Pan-European Private Equity and Venture Capital Activity* (http://www.evca.eu/uploadedfiles/home/knowledge_center/evca_research/2012_Pan-European_PE&VC_Activity.pdf)

¹⁵ http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2012/italy_it.pdf

segmento *early stage*, riguardante le fasi iniziali di un'impresa, contro le 811 imprese tedesche, le 365 francesi e le 182 spagnole.¹⁶

In termini di valore complessivo investito, a fronte dei 135 milioni di euro del mercato italiano si evidenziano i 535 milioni della Germania e i 443 della Francia. In Italia il taglio medio dell'ammontare investito per singola società permane molto contenuto, pari a 1,3 milioni di euro nel 2012.

Particolare attenzione merita l'*angel investing*, che rappresenta il primo anello della filiera del finanziamento in capitale di rischio. I *business angels* sono persone fisiche che investono direttamente parti del proprio patrimonio nelle fasi di avvio di un progetto imprenditoriale, assumendo anche una responsabilità di gestione a fianco del portatore di progetto. Rispetto agli operatori di *early stage* e *venture capital*, i *business angels* investono cifre minori ma più celermente, intervenendo nelle primissime fasi di impresa.

In base ai dati IBAN (Italian Business Angel Network), il mercato italiano è in forte ritardo rispetto a Francia e Spagna, i Paesi europei più simili all'Italia per cultura ed esperienza di settore.¹⁷

Il numero di startup oggetto di operazioni di investimento è da 2 a 3 volte inferiore e il numero dei *business angels* riconosciuti da 5 a 10 volte più basso.

L'indagine svolta da IBAN relativa all'anno 2012 evidenzia, inoltre, che il valore investito si è attestato a 34 milioni di euro, a fronte di 95 startup su cui si è investito. Il taglio medio dell'investimento per società è pari a circa 360 mila euro.

Si comprende dunque la necessità di promuovere in Italia politiche mirate a favorire la crescita del mercato del *venture capital* per iniziare a colmare il grave ritardo rispetto agli altri Paesi europei, sia in termini di attori operanti nel settore che conseguentemente per quanto riguarda i capitali disponibili ed impiegati nello stesso.

Per rafforzare la propensione all'attività d'investimento dei comparti *seed capital*, è prioritario aumentare la capacità delle startup di attrarre capitali privati, anche grazie alla leva fiscale.

¹⁶ AIFI, *Il mercato italiano del Private Equity e Venture Capital nel 2012* (<http://www.aifi.it/IT/PDF/Statistiche/IlmercatoitalianoPEeVC2012.pdf>)

¹⁷ IBAN, *Sintesi Survey 2012, Il mercato italiano del capitale di rischio informale* (http://www.iban.it/Sintesi_Survey_2012.pdf)

Per le persone fisiche che investono in startup innovative è prevista una detrazione dall'imposta lorda sui redditi pari al 19% della somma investita, fino a un importo massimo di 500 mila euro. Per le società, una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita nel capitale sociale, nei limiti di un importo massimo pari a 1,8 milioni di euro.

Per investimenti in startup a vocazione sociale, o che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione per le persone fisiche è aumentata al 25% e la deduzione per le società è aumentata al 27%.

Gli incentivi fiscali valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di imprese.

L'incentivo è calcolato sul 100% della somma se si investe per tramite di OICR; se si investe per tramite di altre società di capitali la somma è proporzionale agli investimenti effettuati dall'intermediario nelle startup.

L'agevolazione è condizionata al mantenimento dell'importo dell'investimento per un periodo di almeno due anni¹⁸.

La cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni prima di questo arco temporale determina la decadenza dai benefici. Così come la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle startup o delle società che vi investono in modo prevalente.¹⁹

3.5 L'equity crowdfunding

Una considerevole spinta per il consolidamento finanziario delle nuove imprese innovative può giungere anche dalla raccolta di capitale di rischio attraverso portali online (*equity crowdfunding*).

¹⁸ Con il D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 99/2013 (c.d. Decreto lavoro), i benefici fiscali, previsti originariamente per il triennio 2013-2015, sono stati estesi al 2016.

¹⁹ Dopo aver ottenuto il 6 dicembre 2013 l'autorizzazione della Commissione europea, il decreto che individua le modalità di attuazione dell'agevolazione è stato firmato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il concerto del Ministro dello Sviluppo Economico, ed è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

La Legge 221/2012 ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l'obiettivo di creare un "ambiente" affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori.

La Consob ha adottato il nuovo regolamento il 26 giugno 2013 (delibera n. 18592/2013), al termine di un virtuoso processo di consultazione pubblica.

L'Italia è divenuto il primo Paese nel mondo a dotarsi di una regolamentazione di dettaglio dedicata all'equity crowdfunding, dimostrandosi apripista. La Consob, nell'ambito del perimetro del mandato del legislatore, ha introdotto l'obbligo di registrazione per i gestori "puri" di portali, mentre i gestori autorizzati come banche e SIM possono gestire portali online senza obbligo di registrazione, ma mantengono l'obbligo di comunicazione alla Consob e sono inclusi in una sezione dedicata del registro, ai fini della trasparenza²⁰.

Il Regolamento definisce una serie di obblighi generali relativi al comportamento dei gestori autorizzati (diligenza, correttezza e trasparenza, gestione dei conflitti di interesse, parità di trattamento dei destinatari delle offerte), alle informazioni (corrette, aggiornate, chiare e non fuorvianti) da fornire affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura dell'investimento e prendere le decisioni in modo consapevole.

Il Regolamento individua poi specifici elementi informativi che devono essere pubblicati dai gestori in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, relativi alla gestione del portale, all'investimento in startup innovative e alle singole offerte presenti sul portale.

Oltre a fornire informazioni sull'investimento, il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano preso visione delle informazioni pubblicate sul portale, risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali dell'investimento e dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.

²⁰ Sono stati definiti i requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo e quelli di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. In sintesi, l'onorabilità è legata all'insussistenza di condanne penali mentre la professionalità è legata sia all'esperienza che a competenze specifiche in diversi settori e graduate in base al ruolo (esecutivo o non esecutivo) degli amministratori. Tra le novità concernenti i requisiti di professionalità per i gestori di portali, è stata introdotta una maggiore flessibilità per gli amministratori non esecutivi della piattaforma, che possono avere esperienze diverse da quelle classiche finanziarie, ossia possono provenire anche da altri settori. L'amministratore delegato invece deve comunque avere esperienza nel settore finanziario.

Il gestore deve trasmettere gli ordini a banche e imprese di investimento che operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili della Parte II del Testo Unico e della relativa disciplina di attuazione (disciplina "MifID"). Nell'intento di graduare gli oneri e favorire lo sviluppo del fenomeno, tali regole non si applicano al ricorrere di determinate condizioni relative al controvalore dell'ordine e alla natura dell'investitore: le soglie rilevanti sono 500 euro per investimento e 1.000 euro annui per le persone fisiche, 5.000 euro per investimento e 10.000 euro annui per le persone giuridiche.

Ai fini del perfezionamento delle offerte, spetta al gestore del portale verificare che una quota almeno pari al 5% degli strumenti offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori. Tra gli investitori professionali, interessante l'inserimento degli incubatori di startup innovative. Proprio coloro che fanno crescere queste realtà, diventano i primi a poterle sostenere anche investendo in esse tramite equity crowdfunding.

A febbraio 2014 sono tre i portali web iscritti nel registro Consob, di cui due autorizzati in qualità di gestore "puro" ed uno operante "di diritto" e annotato nella sezione speciale del registro. Due portali hanno debuttato fra fine dicembre 2013 e inizio 2014 contestualmente con le prime due offerte di crowdfunding, anche se non è ancora stata portata a termine nessuna operazione di raccolta fondi. Per quanto riguarda le piattaforme in via di lancio, sono 3 i soggetti che hanno presentato alla Consob apposita istanza per l'autorizzazione.

3.6 Internazionalizzazione

Per favorire i processi di internazionalizzazione dell'attività, le startup possono accedere a costo ridotto ai servizi di supporto forniti dall'Agenzia ICE. In particolare l'Agenzia fornisce assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia, il 4 giugno 2013, ha autorizzato l'emissione della "Carta Servizi Startup", dedicata a tutte le startup innovative registrate alla sezione speciale del Registro delle Imprese, che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall'Agenzia, a esclusione dei costi esterni. Inoltre, nel corso del 2013 alcune startup innovative hanno potuto partecipare a fiere ed eventi internazionali qualificati attinenti il mondo dell'innovazione, usufruendo di spazi messi a disposizione gratuitamente.

Al 21 febbraio sono 22 le startup innovative che hanno richiesto la Carta servizi. Nel 2013 sono state 25 le imprese startup innovative che l’Agenzia ha accompagnato in occasione degli eventi “Pioneers” e “Bio Europe” di Vienna, “Game connection” di Parigi e “Webit” di Istanbul.

4. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'impalcatura delle politiche sulle startup è aperta a revisioni e integrazioni. Indicazioni in tal senso proverranno dal sistema di valutazione e di monitoraggio delle politiche, che verrà approntato dal "Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle startup innovative", istituito con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 gennaio 2014, composto da rappresentanti qualificati dell'ISTAT, del sistema camerale, della Consob, e alcuni esperti indipendenti del mondo accademico. Il Comitato ha il compito di elaborare le linee guida progettuali e gestionali per la realizzazione di un sistema permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni a favore della nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative e di valutazione dell'impatto delle stesse sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione.

L'attività di monitoraggio mira innanzitutto a fornire una rappresentazione trasparente dello sforzo compiuto dal Governo, e dal Ministero dello Sviluppo Economico in testa, nel portare a pieno compimento il pacchetto di misure previste nel DL Crescita 2.0. I destinatari di tale conoscenza non sono soltanto i finanziatori della politica, o i responsabili della sua gestione, ma un insieme molto più ampio di soggetti accomunati dall'interesse di creare un ecosistema favorevole all'imprenditorialità innovativa.

Ulteriore finalità conoscitiva consiste nel comprendere "cosa davvero funziona", cioè quali sono le misure capaci di determinare i cambiamenti voluti. L'ambizione di fondo è di orientare il disegno delle politiche future verso quelle forme di intervento risultate più efficaci nel passato e correggere o abbandonare le policy che sono risultate inefficaci.

5. ULTERIORI MISURE A FAVORE DELL'ECOSISTEMA DELLE STARTUP INNOVATIVE

L'impegno del Governo italiano a favore delle nuove imprese ad alto contenuto tecnologico non si è esaurito con il pacchetto normativo introdotto dalla Legge 221/2012.

5.1 Italia Startup VISA

Riprendendo la misura 44 del piano Destinazione Italia²¹, la politica organica del Governo per attrarre gli investimenti esteri e favorire la competitività delle imprese italiane, Italia Startup Visa si fonda sulla considerazione che i visti sono una leva strategica per attrarre e trattenere talenti e innovazione e devono essere utilizzati come incentivo all'ingresso per alcune categorie strategiche, in particolare gli imprenditori innovativi.

Accogliendo queste riflessioni, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2013" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 il 19 dicembre 2013 (cd. Decreto Flussi 2013/2014) ha introdotto una nuova categoria di richiedente per il visto per motivi di lavoro autonomo, cioè i "cittadini stranieri per la costituzione di imprese «startup innovative» ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa" (art. 3). Le linee guida per la disciplina della concessione dei visti per motivi di lavoro autonomo per tale categoria di richiedenti sono in via di definizione grazie al lavoro congiunto del Ministero degli affari esteri e del Ministero dello Sviluppo Economico.

5.2 Premio Leonardo Startup

Unitamente agli altri riconoscimenti assegnati dal Comitato Leonardo e conferiti dal Presidente della Repubblica all'eccellenza dell'imprenditoria italiana in occasione "Giornata della Qualità Italia", da due anni una startup distintasi per capacità di innovazione,

²¹ <http://destinazioneitalia.gov.it/>.

performance economica, impatto sociale e vocazione internazionale viene insignita del Premio Leonardo Startup.

Le edizioni 2012 e 2013 sono state vinte rispettivamente da Silicon Biosystems e NISO Biomed, due imprese, la prima di Bologna, la seconda di Torino, entrambe attive nel settore del biomedicale.

Nell'ultimo anno, le startup in gara, scelte tra le vincitrici delle principali "startup competition" italiane e straniere, sono state valutate da un gruppo di esperti indicati da sei associazioni fortemente legate all'ecosistema dell'imprenditorialità innovativa: Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital (AIFI), Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani (APSTI), Italian Business Angel Network (IBAN), Italia Startup, Network per la Valorizzazione della Ricerca Universitaria (NETVAL), Associazione degli Incubatori e delle Business Plan Competition Accademiche Italiane (PNICUBE).

Il processo di aggiudicazione del riconoscimento, che si è configurato così come un vero "premio dei premi", è stato coordinato dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Comitato Leonardo e dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

5.3 Contamination Lab

Il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno elaborato una policy finalizzata a esporre gli studenti universitari delle Regioni Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) a un ambiente stimolante per lo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso la creazione, nelle università italiane, di Contamination Lab, luoghi di contaminazione tra studenti di discipline diverse in cui si promuovono la cultura dell'imprenditorialità, dell'innovazione e del fare, l'interdisciplinarietà così come nuovi modelli di apprendimento. Con il bando Start Up, finanziato dal MIUR con risorse nazionali precedentemente assegnate al PON Ricerca e Competitività 2007-2013 poi riprogrammate per partecipare al Piano d'Azione per la Coesione, è stato messo a disposizione un milione di euro per la realizzazione di queste strutture.

Un comitato d'esperti individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo Economico ha selezionato i progetti avanzati

dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, dall'Università della Calabria (Cosenza), dall'Università degli Studi di Catania e dall'Università degli Studi di Napoli Federico II. I quattro progetti, di prossimo avvio, avranno una durata di 24 mesi, e il loro andamento sarà monitorato dai dicasteri interessati.

5.4 Accordi internazionali

Il 25 ottobre 2012 tra Italia e Israele hanno concluso un accordo di cooperazione in tema di startup e, più in generale, dell'industrie high-tech (in particolare cleantech e water management, health, cyber security e biomedicale), al fine di favorire il flusso di talenti, idee innovative e investimenti tra i due Paesi. Attualmente il panel misto composto da esperti di riconosciuta competenza e da rappresentanti istituzionali di entrambi i Paesi ha iniziato a dare attuazione al piano di lavoro congiunto per l'anno 2014, definito in occasione del Bilaterale Italia -Israele tenutosi a Roma il 2 dicembre 2013.

5.5 The Italian Startup Ecosystem: Who's Who

The Italian Startup Ecosystem: Who's Who²², elaborato da Italia Startup e dal Dipartimento di Ingegneria Gestionale della School of Management del Politecnico di Milano in collaborazione con Smau e con il supporto istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, offre una capillare mappatura degli attori – quali startup, incubatori, investitori e spazi di coworking – che popolano l'ecosistema italiano delle startup, promuovendone la visibilità sul piano internazionale.

5.6 CleanStart

Su impulso del Ministero dello Sviluppo Economico, il Progetto Corrente del Gestore dei Servizi Energetici (GSE)²³ ha lanciato nel settembre del 2013 Cleanstart, una carta di servizi con tariffe a prezzi agevolati destinata a startup attive nei settori industriali delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica, del water management e della mobilità sostenibile. Entrando nel Progetto Corrente, le startup possono accedere a tutti i servizi offerti

²² <http://www.italiastartup.it/whoiswho>.

²³ <http://corrente.gse.it>.

alle oltre 1.800 imprese già aderenti, ivi compresi: eventi di formazione, incontri bilaterali con controparti estere, info-day e presentazioni dei più interessanti mercati di investimento, iniziative fieristiche e informazioni settoriali sulle opportunità offerte dal contesto nazionale e internazionale.

Le startup innovative operative nel cleantech iscritte alla sezione speciale registro imprese e già aderenti a Cleanstart sono 35 (su un totale stimato di 262, rilevazione operata dal Progetto Corrente su dati 17 febbraio 2014). Di queste, 16 hanno partecipato a diverse iniziative dedicate:

- attività formativa di Euro-progettazione: 7 startup
- Digital Energy Tour: 4
- contributo sulla rivista del GSE “*Elementi*”: 3
- partecipazione a gruppi di lavoro sui mercati esteri: 2
- partecipazione a iniziative estere: 1

PAGINA BIANCA

APPENDICE STATISTICA

PAGINA BIANCA

Tavola 5. Indicatori della presenza di startup innovative a livello regionale

	Regione	Startup innovative	%	Imprese registrate al 31/12/2013	Startup innovative per 10.000 imprese registrate
1	LOMBARDIA	341	19,8	949.631	3,6
2	EMILIA-ROMAGNA	192	11,2	468.318	4,1
3	LAZIO	177	10,3	622.221	2,8
4	VENETO	144	8,4	493.176	2,9
5	PIEMONTE	133	7,7	454.613	2,9
6	TOSCANA	123	7,2	414.563	3,0
7	CAMPANIA	83	4,8	561.732	1,5
8	TRENTINO-ALTO ADIGE	83	4,8	109.366	7,6
9	MARCHE	82	4,8	175.617	4,7
10	PUGLIA	72	4,2	380.243	1,9
11	FRIULI-VENEZIA GIULIA	59	3,4	107.418	5,5
12	SARDEGNA	54	3,1	167.755	3,2
13	SICILIA	54	3,1	459.967	1,2
14	ABRUZZO	30	1,7	149.334	2,0
15	LIGURIA	27	1,6	164.901	1,6
16	UMBRIA	21	1,2	95.493	2,2
17	CALABRIA	20	1,2	178.789	1,1
18	MOLISE	10	0,6	35.019	2,9
19	BASILICATA	9	0,5	60.260	1,5
20	VALLE D'AOSTA	5	0,3	13.544	3,7
	<i>NORD-OVEST</i>	506	29,4	1.582.689	3,2
	<i>NORD-EST</i>	478	27,8	1.178.278	4,1
	<i>CENTRO</i>	403	23,4	1.307.894	3,1
	<i>MEZZOGIORNO</i>	332	19,3	1.993.099	1,7
	ITALIA	1.719	100,0	6.061.960	2,8

Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere

Tavola 6. Indicatori della presenza di startup innovative a livello provinciale

	Provincia	Startup innovative	Area territoriale	Imprese registrate al 31/12/2013	Startup innovative per 10.000 imprese registrate
1	Milano	228	Nord-ovest	358.006	6,4
2	Roma	158	Centro	464.986	3,4
3	Torino	113	Nord-ovest	231.081	4,9
4	Trento	72	Nord-est	51.517	14,0
5	Bologna	60	Nord-est	96.766	6,2
6	Napoli	50	Mezzogiorno	273.410	1,8
7	Padova	48	Nord-est	99.781	4,8
8	Firenze	43	Centro	109.266	3,9
9	Ancona	42	Centro	47.062	8,9
10	Cagliari	39	Mezzogiorno	69.881	5,6
11	Modena	35	Nord-est	75.158	4,7
12	Bari	31	Mezzogiorno	150.973	2,1
13	Treviso	30	Nord-est	90.986	3,3
14	Verona	28	Nord-est	96.842	2,9
15	Pisa	26	Centro	43.299	6,0
16	Lecce	25	Mezzogiorno	72.251	3,5
17	Bergamo	24	Nord-ovest	96.019	2,5
18	Brescia	24	Nord-ovest	121.364	2,0
19	Trieste	24	Nord-est	16.716	14,4
20	Venezia	24	Nord-est	77.288	3,1
21	Genova	23	Nord-ovest	86.574	2,7
22	Palermo	22	Mezzogiorno	97.901	2,2
23	Parma	22	Nord-est	46.903	4,7
24	Macerata	21	Centro	39.623	5,3
25	Pordenone	19	Nord-est	27.614	6,9
26	Reggio Emilia	19	Nord-est	56.460	3,4
27	Salerno	18	Mezzogiorno	119.930	1,5
28	Catania	15	Mezzogiorno	100.928	1,5
29	Piacenza	14	Nord-est	30.758	4,6
30	Monza-Brianza	13	Nord-ovest	72.154	1,8
31	Como	12	Nord-ovest	49.333	2,4
32	Pavia	12	Nord-ovest	48.961	2,5
33	Pescara	12	Mezzogiorno	35.884	3,3
34	Ravenna	12	Nord-est	41.116	2,9

Tavola 6. Indicatori della presenza di startup innovative a livello provinciale

	Provincia	Startup innovative	Area territoriale	Imprese registrate al 31/12/2013	Startup innovative per 10.000 imprese registrate
35	Siena	12	Centro	29.369	4,1
36	Bolzano	11	Nord-est	57.849	1,9
37	Forlì Cesena	11	Nord-est	43.554	2,5
38	Prato	11	Centro	33.488	3,3
39	Sassari	11	Mezzogiorno	55.752	2,0
40	Terni	11	Centro	22.042	5,0
41	Vicenza	11	Nord-est	83.473	1,3
42	Arezzo	10	Centro	38.209	2,6
43	Cosenza	10	Mezzogiorno	66.079	1,5
44	Ferrara	10	Nord-est	36.851	2,7
45	Lucca	10	Centro	43.936	2,3
46	Perugia	10	Centro	73.451	1,4
47	Taranto	10	Mezzogiorno	47.902	2,1
48	Benevento	9	Mezzogiorno	34.720	2,6
49	Potenza	9	Mezzogiorno	38.407	2,3
50	Rimini	9	Nord-est	40.752	2,2
51	Varese	9	Nord-ovest	71.412	1,3
52	Ascoli Piceno	8	Centro	24.705	3,2
53	Campobasso	8	Mezzogiorno	26.011	3,1
54	Catanzaro	8	Mezzogiorno	32.839	2,4
55	Gorizia	8	Nord-est	10.879	7,4
56	Latina	8	Centro	57.952	1,4
57	Pesaro Urbino	8	Centro	41.745	1,9
58	Udine	8	Nord-est	52.209	1,5
59	l'Aquila	7	Mezzogiorno	30.978	2,3
60	Messina	7	Mezzogiorno	60.223	1,2
61	Cremona	6	Nord-ovest	30.406	2,0
62	Cuneo	6	Nord-ovest	71.845	0,8
63	Livorno	6	Centro	32.395	1,9
64	Teramo	6	Mezzogiorno	36.487	1,6
65	Alessandria	5	Nord-ovest	45.096	1,1
66	Aosta	5	Nord-ovest	13.544	3,7
67	Chieti	5	Mezzogiorno	45.985	1,1
68	Foggia	5	Mezzogiorno	72.381	0,7
69	Frosinone	5	Centro	46.339	1,1

Tavola 6. Indicatori della presenza di startup innovative a livello provinciale

	Provincia	Startup innovative	Area territoriale	Imprese registrate al 31/12/2013	Startup innovative per 10.000 Imprese registrate
70	Mantova	5	Nord-est	42.291	1,2
71	Novara	5	Nord-ovest	31.667	1,6
72	Viterbo	5	Centro	37.797	1,3
73	Lecco	4	Nord-ovest	26.935	1,5
74	Lodi	4	Nord-ovest	17.367	2,3
75	Agrigento	3	Mezzogiorno	41.260	0,7
76	Avellino	3	Mezzogiorno	43.898	0,7
77	Caserta	3	Mezzogiorno	89.774	0,3
78	Fermo	3	Centro	22.482	1,3
79	Pistoia	3	Centro	32.909	0,9
80	Trapani	3	Mezzogiorno	46.814	0,6
81	Asti	2	Nord-ovest	24.885	0,8
82	Belluno	2	Nord-est	16.311	1,2
83	Caltanissetta	2	Mezzogiorno	24.915	0,8
84	Isernia	2	Mezzogiorno	9.008	2,2
85	La Spezia	2	Nord-ovest	20.770	1,0
86	Nuoro	2	Mezzogiorno	27.549	0,7
87	Oristano	2	Mezzogiorno	14.573	1,4
88	Reggio Calabria	2	Mezzogiorno	49.946	0,4
89	Savona	2	Nord-ovest	31.137	0,6
90	Biella	1	Nord-ovest	19.177	0,5
91	Brindisi	1	Mezzogiorno	36.736	0,3
92	Enna	1	Mezzogiorno	15.154	0,7
93	Grosseto	1	Centro	29.097	0,3
94	Massa-Carrara	1	Centro	22.595	0,4
95	Rieti	1	Centro	15.147	0,7
96	Rovigo	1	Nord-est	28.495	0,4
97	Siracusa	1	Mezzogiorno	37.597	0,3
98	Vercelli	1	Nord-ovest	17.277	0,6

Fonte: Elaborazioni Ministero dello Sviluppo Economico su dati Infocamere²⁴

²⁴ Le province che non figurano nella tabella non presentano startup innovative a febbraio 2014.

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

PAGINA BIANCA

DECRETO 21 FEBBRAIO 2013 - Requisiti incubatori di startup innovative**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato istituito, tra l’altro, il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come Decreto;

VISTA la sezione IX, recante “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, del Decreto che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

VISTI, in particolare, i commi 5 e 7 dell’articolo 25 del Decreto che individuano l’incubatore di start-up innovative certificato quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative;

VISTO il comma 6 dell’articolo 25 del Decreto che stabilisce che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del Decreto, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico;

TENUTO CONTO dei risultati dell’indagine ricognitiva sulle esperienze presenti sul territorio nazionale per la definizione dei requisiti di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 25 del Decreto, effettuata da parte del Ministero dello sviluppo economico dal 20 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013-;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, recante “Nomina dei Ministri”, con cui il dottor Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti;

DECRETA:**Articolo 1***(Soggetti ammissibili)*

1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *Societas Europaea*, residenti in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’articolo 25 del Decreto.
2. Per le società di capitali di cui al comma 1 il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell’articolo

25 del Decreto, può anche essere riferito all'avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

Articolo 2 *(Autocertificazione)*

1. Per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, istituita dalle Camere di Commercio ai sensi del comma 8 del Decreto, i soggetti di cui all'articolo 1 presentano alla Camera di Commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l'incubatore una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 25 del Decreto, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell'Allegato del presente decreto, è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione "Start-up innovative".
3. Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all'Allegato.

Articolo 3 *(Monitoraggio)*

1. Le Camere di Commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina le analisi di cui al comma 1 al fine di valutare l'adeguatezza dei valori minimi di cui all'Allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all'Allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro.

Articolo 4 *(Controlli)*

1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l'incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese ai sensi del comma 8 del Decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo Decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal Decreto.

Articolo 5

(Entrata in vigore e pubblicazione)

1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Corrado Passera

ALLEGATO
TABELLA A DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI INCUBATORI DI START-UP INNOVATIVE
(per ognuno dei requisiti l'incubatore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)
Art. 25 comma 5 lettere a), b), c), d)

Riferimento	Requisiti	Valori minimi	Punti
Art. 25 comma 5 lettera a)	Superficie della struttura a uso esclusivo dell'incubazione delle imprese (in metri quadrati).	400	10 Punti
Art. 25 comma 5 lettera b)	Velocità di trasmissione di dati del collegamento Internet verso l'esterno (banda simmetrica garantita).	10 Mbps	Almeno uno dei 3 requisiti 10 Punti
	Presenza di macchinari per test (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI	
	Presenza di sale prove prototipi (disponibilità "in sede", ovvero forme di accesso presso strutture convenzionate, nel secondo caso specificare le strutture).	SI	
Art. 25 comma 5 lettera c)	Struttura tecnica di consulenza attualmente operativa (numero unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche).	3	Entrambi i requisiti 10 Punti
	Numero cumulativo di anni di esperienza in materia di impresa e di innovazione del personale della struttura tecnica di consulenza indicata al punto precedente.	15	
Art. 25 comma 5 lettera d)	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente-attivi con centri di ricerca e Università, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative, indicando quali.	SI	Almeno uno dei 3 requisiti 10 Punti
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con partner finanziari, finalizzati allo sviluppo delle start-up innovative (istituti di credito, fondi di Venture Capital), indicando quali.	SI	
	Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (Pubbliche Amministrazioni, CCIAA, finanziarie regionali, ecc.), finalizzati allo sviluppo di start-up innovative, indicando quali.	SI	

TABELLA B
 (per ognuno dei requisiti l'incubatore candidato ottiene i relativi punti qualora raggiunga almeno il valore minimo)
Art. 25 comma 5 lettera e)

Riferimento alla LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221.	Indicatori del requisito di cui all'articolo 25, comma 5, lett. e)	Valori minimi	Punti
Art. 25 comma 7 lettera a)	Numero di candidature (idee progettuali iniziali) prevenute all'incubatore nell'ultimo anno, purché registrate formalmente con mezzi cartacei e/o elettronici.	100	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera b)	Numero di start-up innovative attualmente ospitate (imprese costituite in possesso di un contratto di accompagnamento/incubazione con l'incubatore).	10	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera c)	Numero di start-up innovative che hanno terminato il percorso di incubazione (alla scadenza naturale del contratto di incubazione) in stato attivo nell'ultimo anno.	3	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera d)	Numero di collaboratori (dipendenti, soci operativi) che operano attualmente nelle start-up innovative presenti nell'incubatore, escludendo il personale dell'incubatore	30	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera e)	Variazione percentuale degli occupati totali delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quelli dell'anno precedente (1)	0	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera f)	Variazione percentuale del valore complessivo della produzione delle start-up innovative incubate dell'ultimo anno rispetto a quello dell'anno precedente (2)	0	10 Punti
Art. 25 comma 7 lettera g)	Capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative attualmente incubate nell'ultimo anno (in euro)	500.000	Almeno uno dei 2 requisiti 10 Punti
		500.000	
Art. 25 comma 7 lettera h)	Fondi pubblici di sostegno a start-up innovative, progetti di ricerca e innovazione, (per la sola quota finanziata dall'ente pubblico, escludendo la parte di cofinanziamento) nell'ultimo anno (in euro)	3	10 Punti
Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo anno da parte delle start-up innovative attualmente incubate			

(1) la formula di calcolo è la seguente:

$$\text{var}(OCC) = \frac{OCC_t}{OCC_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove OCC_t rappresenta il totale degli occupati medi dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sugli occupati sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

(2) la formula di calcolo è la seguente:

$$\text{var}(PROD) = \frac{PROD_t}{PROD_{t-1}} \times 100 - 100$$

dove $PROD_t$ rappresenta il valore della produzione complessiva totale (voce A del conto economico) dell'ultimo anno (t) dell'universo delle start-up innovative incubate dall'incubatore nel corso della sua vita (non solo quelle attualmente incubate), escludendo dal calcolo quelle non più presenti nel Registro delle Imprese perché cessate, ma includendo quelle attive che non sono più registrate come start-up innovative. I dati sulla produzione sono desunti dai bilanci societari presentati alle CCIAA. Gli incubatori attivi da meno di due esercizi non devono fornire tale informazione.

DECRETO 26 APRILE 2013 – Criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di startup innovative e degli incubatori certificati

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che al comma 3 prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'articolo 30, comma 6, ove è stabilito che, in favore delle "start-up innovative" e degli "incubatori certificati", l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge n. 662/96 è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la definizione di piccola e media impresa contenuta nella Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e nell'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, nonché il decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238, con il quale sono adeguati i criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 novembre 2010, con il quale è stato istituito uno specifico regime di aiuto per la concessione di agevolazioni in forma di garanzia e altri strumenti di mitigazione del rischio di credito;

Vista la decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 con la quale la Commissione europea ha approvato il metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (N. 182/2010) in data 14 maggio 2010, nonché le "Linee guida" per l'applicazione del predetto metodo di calcolo di cui al comunicato dello stesso Ministero pubblicato nella G.U.R.I. del 3 agosto 2010, n. 179;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 recante "Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

Vista la Comunicazione della Banca d'Italia del 3 agosto 2009 recante indicazioni circa il trattamento prudenziale da applicare alla garanzia di ultima istanza dello Stato ex articolo 11, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009 emanato in attuazione della norma citata;

Visto il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" FESR 2007-2013, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)6882 del 21 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" FESR 2007-2013, approvato con decisione C(2007)6820 della Commissione del 20 dicembre 2007;

Visto il Programma Operativo Interregionale "Attrattori Culturali, Naturali e Turismo" FESR 2007-2013, approvato con decisione n. C(2008)5527 della Commissione del 6 ottobre 2008;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, recante "Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", e, in particolare, l'articolo 8, comma 5, lettera b), il quale prevede che ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché, per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il

consolidamento dei conti pubblici” e, in particolare, l’articolo 39, il quale prevede: al comma 1, che la misura della copertura degli interventi di garanzia e controgaranzia, nonché la misura della copertura massima delle perdite è regolata in relazione alle tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze; al comma 2, che nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per ogni operazione finanziaria ammessa all’intervento del Fondo di cui al comma 1, la misura dell’accantonamento minimo, a titolo di coefficiente di rischio, può essere definita con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze; al comma 3, che l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui al comma 1 è elevato a 2 milioni e cinquecentomila euro per le tipologie di operazioni finanziarie, le categorie di imprese beneficiarie finali, le aree geografiche e i settori economici di appartenenza individuati con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e che una quota non inferiore all’80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo è riservata ad interventi non superiori a cinquecentomila euro d’importo massimo garantito per singola impresa; al comma 5 che con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere modificata la misura delle commissioni per l’accesso alla garanzia dovute dai soggetti richiedenti, a pena di decadenza, in relazione alle diverse tipologie di intervento del Fondo di cui al comma 1;

DECRETA:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “Comitato di gestione”: il Comitato di gestione del Fondo di cui all’articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “Decreto-legge n. 179/2012”: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) “Start-up innovative”: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
- e) “Incubatori certificati”: gli incubatori di start-up innovative certificati di cui all’articolo

25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

- f) "Disposizioni operative del Fondo": le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.

Art. 2

(Ambito e finalità di applicazione)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 179/2012, stabilisce criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo.

Art. 3

(Criteri e modalità di concessione della garanzia)

1. In favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell'impresa o dell'incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione all'importo dell'operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5.

3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore del Fondo, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell'impresa o dell'incubatore ne attesta l'iscrizione nella

apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo.

4. Sulle operazioni di cui al comma 2, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80% (ottanta per cento) dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell'impresa start-up innovativa o dell'incubatore certificato.

5. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 2, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% (ottanta per cento). Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80% (ottanta per cento) della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

6. L'importo massimo garantibile dal Fondo per singola start-up innovativa o incubatore certificato, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al comma 2, è pari a 2,5 milioni di euro.

7. Alle richieste di garanzia di cui al comma 2 è riconosciuta priorità nell'istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione.

8. Le richieste di garanzia riferite a start-up innovative e incubatori certificati che non rispettano la condizione di cui al comma 2, ovvero prive della dichiarazione di cui al comma 3, sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo, fermo restando quanto previsto al comma 1.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Corrado Passera

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vittorio Umberto Grilli

CONSOB - REGOLAMENTO 26 GIUGNO 2013 in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line"

Delibera n. 18592

Adozione del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52" e successive modifiche;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTO, in particolare, l'articolo 50-quinquies, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale prevede che la Consob determini "i principi e i criteri relativi: a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro; alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali";

VISTO, in particolare, l'articolo 100-ter, inserito con decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 nel citato decreto legislativo n. 58 del 1998, il quale stabilisce che la Consob determini "la disciplina applicabile alle offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta";

CONSIDERATE le osservazioni ricevute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

DELIBERA:

Art. 1

(Adozione del Regolamento)

1. È adottato il "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line, ai sensi dell'articolo 50-quinquies e dell'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni" (Allegato 1).

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera e il Regolamento di cui all'articolo 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino della CONSOB.

Milano, 26 giugno 2013

IL PRESIDENTE

Giuseppe Vegas

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO in materia di "Raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line"

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Fonti normative

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob

PARTE II - REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI

Titolo I - Istituzione del registro

Art. 4 - Formazione del registro

Art. 5 - Contenuto del registro

Art. 6 - Pubblicità del registro

Titolo II - Iscrizione nel registro

Art. 7 - Procedimento di iscrizione

Art. 8 - Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo

Art. 9 - Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Art. 10 - Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità

Art. 11 - Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

Art. 12 - Cancellazione dal registro

Titolo III - Regole di condotta

Art. 13 - Obblighi del gestore

Art. 14 - Informazioni relative alla gestione del portale

Art. 15 - Informazioni relative all'investimento in start-up innovative

Art. 16 - Informazioni relative alle singole offerte

Art. 17 - Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori

Art. 18 - Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi

Art. 19 - Obblighi di riservatezza

Art. 20 - Obblighi di conservazione della documentazione

Art. 21 - Comunicazioni alla Consob

Titolo IV - Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 22 - Provvedimenti cautelari

Art. 23 - Sanzioni

PARTE III - DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI

Art. 24 - Condizioni relative alle offerte sul portale

Art. 25 - Costituzione della provvista e diritto di revoca

Allegato 1 - Istruzioni per la presentazione della domanda di iscrizione nel registro dei gestori e per la comunicazione ai fini dell'annotazione nella sezione speciale

Allegato 2 - Relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa

Allegato 3 - Informazioni sulla singola offerta

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 50-quinquies e 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2

(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) «Testo Unico»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b) «decreto»: il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";
- c) «emittente»: la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto;
- d) «portale»: la piattaforma on line che ha come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitali di rischio da parte delle start-up innovative;
- e) «gestore»: il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali di rischio per le start-up innovative ed è iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Consob;
- f) «controllo»: l'ipotesi in cui un soggetto, persona fisica o giuridica, ovvero più soggetti congiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- g) «offerta»: l'offerta al pubblico condotta esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali di rischio, avente ad oggetto strumenti finanziari emessi da start-up innovative per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche;
- h) «strumenti finanziari»: le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale previste dal decreto, emesse dalle start-up innovative, oggetto delle offerte al pubblico condotte attraverso portali;
- i) «registro»: il registro tenuto dalla Consob ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Testo Unico;

j) «investitori professionali»: i clienti professionali privati di diritto, individuati nell'Allegato 3, punto I, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto previsti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3

(Modalità per la comunicazione e la trasmissione alla Consob)

1. Le domande, le comunicazioni, gli atti, i documenti e ogni altra informazione prevista dal presente regolamento sono trasmessi mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo portalicrowdfunding@pec.consob.it.

PARTE II

REGISTRO E DISCIPLINA DEI GESTORI DI PORTALI

Titolo I

Istituzione del registro

Art. 4

(Formazione del registro)

1. È istituito il registro dei gestori previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 2, del Testo Unico.

2. Al registro è annessa una sezione speciale ove sono annotate le imprese di investimento e le banche autorizzate ai relativi servizi di investimento che comunicano alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale secondo quanto previsto dall'Allegato 1.

Art. 5

(Contenuto del registro)

1. Nel registro, per ciascun gestore iscritto, sono indicati:

- a) il numero d'ordine di iscrizione;
- b) la denominazione sociale;
- c) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
- d) la sede legale e la sede amministrativa;

- e) la stabile organizzazione nel territorio della Repubblica, per i soggetti comunitari;
- f) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.

2. Nella sezione speciale del registro, per ciascun gestore annotato, sono indicati:

- a) la denominazione sociale;
- b) l'indirizzo del sito internet del portale e il corrispondente collegamento ipertestuale;
- c) gli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob.

Art. 6

(Pubblicità del registro)

1. Il registro è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino elettronico della Consob.

Titolo II

Iscrizione nel registro

Art. 7

(Procedimento di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione nel registro è predisposta in conformità a quanto indicato nell'Allegato 1 ed è corredata di una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali, redatta in osservanza di quanto previsto dall'Allegato 2.

2. La Consob, entro sette giorni dal ricevimento, verifica la regolarità e la completezza della domanda e comunica alla società richiedente la documentazione eventualmente mancante, che è inoltrata alla Consob entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Nel corso dell'istruttoria la Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

- a) alla società richiedente;
- b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società richiedente;
- c) a coloro che detengono il controllo della società richiedente.

In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi fino alla data di ricezione degli stessi.

4. Qualsiasi modificazione concernente i requisiti per l'iscrizione nel registro che intervenga nel corso dell'istruttoria è portata senza indugio a conoscenza della Consob. Entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, la società richiedente trasmette alla Consob la relativa

documentazione. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.

5. La Consob delibera sulla domanda entro il termine di sessanta giorni. L'iscrizione è negata quando risulti che la società richiedente non sia in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 50-quinquies del Testo Unico e dagli articoli 8 e 9 ovvero quando dalla valutazione dei contenuti della relazione prevista all'Allegato 2 non risulti garantita la capacità della società richiedente di esercitare correttamente la gestione di un portale.

Art. 8

(Requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che detengono il controllo della società richiedente dichiarano sotto la propria responsabilità e con le modalità indicate nell'Allegato 1, di:

a) non trovarsi in condizione di interdizione, inabilitazione ovvero di non aver subito una condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, di valori mobiliari e di strumenti di pagamento;

2) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non essere stati condannati a una delle pene indicate alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

2. Ove il controllo sia detenuto tramite una o più persone giuridiche, i requisiti di onorabilità indicati nel comma 1 devono ricorrere per gli amministratori e il direttore generale ovvero per i soggetti che ricoprono cariche equivalenti, nonché per le persone fisiche che controllano tali persone giuridiche.

Art. 9

(Requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, coloro che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo in una società richiedente, devono possedere i requisiti di onorabilità indicati dall'articolo 8, comma 1.

2. I soggetti indicati al comma 1 sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato una comprovata esperienza di almeno un biennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- b) attività professionali in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo;
- c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

3. Possono far parte dell'organo che svolge funzioni di amministrazione anche soggetti, in ruoli non esecutivi, che abbiano maturato una comprovata esperienza lavorativa di almeno un biennio nei settori industriale, informatico o tecnico-scientifico, a elevato contenuto innovativo, o di insegnamento o ricerca nei medesimi settori, purché la maggioranza dei componenti possieda i requisiti previsti dal comma 2.

4. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro non possono assumere o esercitare analoghe cariche presso altre società che svolgono la stessa attività, a meno che tali società non appartengano al medesimo gruppo.

Art. 10

(Effetti della perdita dei requisiti di onorabilità)

1. I soggetti che detengono il controllo e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di un gestore comunicano senza indugio agli organi che svolgono funzioni di amministrazione e di controllo la perdita dei requisiti di onorabilità.

2. Il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti indicati al comma 1 comporta la cancellazione del gestore dal registro, a meno che tali requisiti non siano ricostituiti entro il termine massimo di due mesi.

3. Durante il periodo previsto al comma 2 il gestore non pubblica nuove offerte e quelle in corso sono sospese a far data dalla comunicazione prevista al comma 1 e decadono alla scadenza del termine massimo di due mesi, ove non siano ricostituiti i requisiti prescritti.

Art. 11

(Sospensione dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore iscritto nel registro sono sospesi dalla carica nel caso di:

- a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
- b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene previste dall'articolo 8, comma 1, lettera c), con sentenza non definitiva;
- c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dagli articoli 67 e 76, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. L'organo che svolge funzioni di amministrazione dichiara la sospensione con apposita delibera entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza di uno degli eventi previsti al comma 1 e iscrive l'eventuale revoca fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al comma 1. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione dalla funzione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure contemplate.

Art. 12

(Cancellazione dal registro)

1. La cancellazione dal registro è disposta:

- a) su richiesta del gestore;
- b) a seguito della perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione;
- c) a seguito del mancato pagamento del contributo di vigilanza nella misura determinata annualmente dalla Consob;
- d) per effetto dell'adozione del provvedimento di radiazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b).

2. I gestori cancellati dal registro ai sensi del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:

- a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti indicati agli articoli 8 e 9, ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza dovuto;
- b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi tre anni dalla data della notifica del provvedimento di radiazione.

Titolo III

Regole di condotta

Art. 13

(Obblighi del gestore)

1. Il gestore opera con diligenza, correttezza e trasparenza evitando che gli eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dell'attività di gestione di portali incidano negativamente sugli interessi degli investitori e degli emittenti e assicurando la parità di trattamento dei destinatari delle offerte che si trovino in identiche condizioni.
2. Il gestore rende disponibili agli investitori, in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, tutte le informazioni riguardanti l'offerta che sono fornite dall'emittente affinché gli stessi possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
3. Il gestore richiama l'attenzione degli investitori diversi dagli investitori professionali sull'opportunità che gli investimenti in attività finanziaria ad alto rischio siano adeguatamente rapportati alle proprie disponibilità finanziarie. Il gestore non diffonde notizie che siano non coerenti con le informazioni pubblicate sul portale e si astiene dal formulare raccomandazioni riguardanti gli strumenti finanziari oggetto delle singole offerte atte ad influenzare l'andamento delle adesioni alle medesime.
4. Il gestore assicura che le informazioni fornite tramite il portale siano aggiornate, accessibili almeno per i dodici mesi successivi alla chiusura delle offerte e rese disponibili agli interessati che ne facciano richiesta per un periodo di cinque anni dalla data di chiusura dell'offerta.
5. Il gestore assicura agli investitori diversi dagli investitori professionali il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza alcuna spesa, tramite comunicazione rivolta al gestore medesimo, entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine.

Art. 14

(Informazioni relative alla gestione del portale)

1. Nel portale sono pubblicate in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche attraverso l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative:
 - a) al gestore, ai soggetti che detengono il controllo, ai soggetti aventi funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
 - b) alle attività svolte, ivi incluse le modalità di selezione delle offerte o l'eventuale affidamento di tale attività a terzi;
 - c) alle modalità per la gestione degli ordini relativi agli strumenti finanziari offerti tramite il portale, anche con riferimento alle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4;

- d) agli eventuali costi a carico degli investitori;
- e) alle misure predisposte per ridurre e gestire i rischi di frode;
- f) alle misure predisposte per assicurare il corretto trattamento dei dati personali e delle informazioni ricevute dagli investitori ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche;
- g) alle misure predisposte per gestire i conflitti di interessi;
- h) alle misure predisposte per la trattazione dei reclami e l'indicazione dell'indirizzo cui trasmettere tali reclami;
- i) ai meccanismi previsti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- j) ai dati aggregati sulle offerte svolte attraverso il portale e sui rispettivi esiti;
- k) alla normativa di riferimento, all'indicazione del collegamento ipertestuale al registro nonché alla sezione di investor education del sito internet della Consob e alla apposita sezione speciale del Registro delle Imprese prevista all'articolo 25, comma 8, del decreto;
- l) agli estremi degli eventuali provvedimenti sanzionatori e cautelari adottati dalla Consob;
- m) alle iniziative, che il gestore si riserva di adottare nei confronti degli emittenti in caso di inosservanza delle regole di funzionamento del portale; in caso di mancata predisposizione, l'indicazione che non sussistono tali iniziative.

Art. 15

(Informazioni relative all'investimento in start-up innovative)

1. Il gestore fornisce agli investitori, in forma sintetica e facilmente comprensibile, anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali, le informazioni relative all'investimento in strumenti finanziari di start-up innovative, riguardanti almeno:
- a) il rischio di perdita dell'intero capitale investito;
 - b) il rischio di illiquidità;
 - c) il divieto di distribuzione di utili ai sensi dell'articolo 25 del decreto;
 - d) il trattamento fiscale di tali investimenti (con particolare riguardo alla temporaneità dei benefici ed alle ipotesi di decadenza dagli stessi);
 - e) le deroghe al diritto societario previste dall'articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall'articolo 31 del decreto;
 - f) i contenuti tipici di un business plan;
 - g) il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5 e le relative modalità di esercizio.

2. Il gestore assicura che possano accedere alle sezioni del portale in cui è possibile aderire alle singole offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali che abbiano:

- a) preso visione delle informazioni di investor education previste dall'articolo 14, comma 1, lettera k) e delle informazioni indicate al comma 1;
- b) risposto positivamente ad un questionario comprovante la piena comprensione delle caratteristiche essenziali e dei rischi principali connessi all'investimento in start-up innovative per il tramite di portali;
- c) dichiarato di essere in grado di sostenere economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intendono effettuare.

Art. 16

(Informazioni relative alle singole offerte)

1. In relazione a ciascuna offerta il gestore pubblica:

- a) le informazioni indicate nell'Allegato 3 ed i relativi aggiornamenti forniti dall'emittente, anche in caso di significative variazioni intervenute o errori materiali rilevati nel corso dell'offerta, portando contestualmente ogni aggiornamento a conoscenza dei soggetti che hanno aderito all'offerta;
- b) gli elementi identificativi delle banche o delle imprese di investimento che curano il perfezionamento degli ordini nonché gli estremi identificativi del conto previsto dall'articolo 17, comma 6;
- c) le informazioni le modalità di esercizio del diritto di revoca previsto dall'articolo 25, comma 2;
- d) la periodicità e le modalità con cui verranno fornite le informazioni sullo stato delle adesioni, l'ammontare sottoscritto e il numero di aderenti.

2. Le informazioni indicate al comma 1 possono essere altresì fornite mediante l'utilizzo di tecniche multimediali. Il gestore consente l'acquisizione delle informazioni elencate al comma 1, lettera a), su supporto durevole.

Art. 17

(Obblighi relativi alla gestione degli ordini di adesione degli investitori)

1. Il gestore adotta misure volte ad assicurare che gli ordini di adesione alle offerte ricevuti dagli investitori siano:

- a) trattati in maniera rapida, corretta ed efficiente;
- b) registrati in modo pronto e accurato;

c) trasmessi, indicando gli estremi identificativi di ciascun investitore, secondo la sequenza temporale con la quale sono stati ricevuti.

2. Le banche e le imprese di investimento curano il perfezionamento degli ordini che ricevono per il tramite di un gestore e tengono informato quest'ultimo sui relativi esiti, assicurando il rispetto di quanto previsto al comma 6.

3. Le banche e le imprese di investimento che ricevono gli ordini operano nei confronti degli investitori nel rispetto delle disposizioni applicabili contenute nella Parte II del Testo Unico e nella relativa disciplina di attuazione.

4. Le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) gli ordini siano impartiti da investitori-persone fisiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquecento euro per singolo ordine e a mille euro considerando gli ordini complessivi annuali;

b) gli ordini siano impartiti da investitori-persone giuridiche e il relativo controvalore sia inferiore a cinquemila euro per singolo ordine e a diecimila euro considerando gli ordini complessivi annuali.

5. Il gestore acquisisce dall'investitore, con modalità che ne consentano la conservazione, un'attestazione con la quale lo stesso dichiara di non aver superato, nell'anno solare di riferimento, le soglie previste al comma 4. A tal fine rilevano gli importi degli investimenti effettivamente perfezionati per il tramite del portale al quale sono trasmessi gli ordini nonché di altri portali.

6. Il gestore del portale assicura che, per ciascuna offerta, la provvista necessaria al perfezionamento degli ordini sia costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche e le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini, previsto dall'articolo 25.

Art. 18

(Obblighi di tutela degli investitori connessi ai rischi operativi)

1. Il gestore assicura l'integrità delle informazioni ricevute e pubblicate dotandosi di sistemi operativi affidabili e sicuri.

2. Ai fini dell'adempimento di quanto previsto al comma 1 il gestore:

a) individua le fonti di rischio operativo e le gestisce predisponendo procedure e controlli adeguati, anche al fine di evitare discontinuità operative;

b) predispone appositi dispositivi di backup.

Art. 19

(Obblighi di riservatezza)

1. Il gestore assicura la riservatezza delle informazioni acquisite dagli investitori in ragione della propria attività, salvo che nei confronti dell'emittente e per le finalità connesse con il perfezionamento dell'offerta, nonché in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.

Art. 20

(Obblighi di conservazione della documentazione)

1. Il gestore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, in formato elettronico ovvero cartaceo, copia della corrispondenza e della documentazione contrattuale connessa alla gestione del portale, ivi inclusa:

- a) la ricezione degli ordini di adesione alle offerte svolte tramite il portale e l'esercizio dei diritti di recesso e di revoca;
- b) la trasmissione degli ordini alle banche e alle imprese di investimento ai fini della sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- c) la ricezione delle conferme dell'avvenuta sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- d) l'attestazione prevista dall'articolo 17, comma 5.

Art. 21

(Comunicazioni alla Consob)

1. Il gestore trasmette senza indugio alla Consob le informazioni relative alle:

- a) variazioni dello statuto sociale;
- b) variazioni relative ai soggetti che detengono il controllo, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8;
- c) variazioni relative ai soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, unitamente alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 9;
- d) comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 10, comma 1;
- e) delibere di sospensione e di revoca dalla carica adottate ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

2. Il gestore comunica senza indugio alla Consob le date di inizio, interruzione e riavvio dell'attività.

3. Entro il 31 marzo di ciascun anno il gestore trasmette alla Consob:

- a) la relazione sulle attività svolte e sulla struttura organizzativa secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni già comunicate. Qualora non siano intervenute variazioni la relazione può non essere inviata, fermo restando che dovrà essere comunicata tale circostanza;
- b) i dati sull'operatività del portale con indicazione almeno delle informazioni aggregate relative alle offerte svolte nel corso dell'anno precedente e ai relativi esiti nonché ai servizi accessori prestati con riferimento alle stesse;
- c) i dati sui casi di discontinuità operativa e sulla relativa durata, unitamente alla descrizione degli interventi effettuati per ripristinare la corretta operatività del portale;
- d) i dati sui reclami ricevuti per iscritto, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.

Titolo IV

Provvedimenti sanzionatori e cautelari

Art. 22

(Provvedimenti cautelari)

1. La Consob, in caso necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione dell'attività del gestore per un periodo non superiore a novanta giorni qualora sussistano fondati elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob atte a dar luogo alla radiazione dal registro.

Art. 23

(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50-quinquies, comma 7, primo periodo, del Testo Unico in materia di sanzioni pecuniarie, la Consob dispone:

a) la sospensione dell'attività del gestore in caso di violazione delle regole di condotta previste dal titolo III;

b) la radiazione dal registro in caso di:

1) svolgimento di attività di facilitazione della raccolta di capitale di rischio in assenza delle condizioni previste dall'articolo 24 ovvero per conto di società diverse dalle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4 del decreto;

- 2) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione informatica ovvero analogica;
- 3) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme di denaro ovvero detenzione di strumenti finanziari di pertinenza di terzi;
- 4) comunicazione o trasmissione all'investitore o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
- 5) trasmissione a banche e imprese di investimento di ordini riguardanti la sottoscrizione di strumenti finanziari non autorizzati dall'investitore;
- 6) mancata comunicazione a banche e imprese di investimento dell'avvenuto esercizio, da parte dell'investitore, del diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, o di revoca, ai sensi dell'articolo 25;
- 7) reiterazione dei comportamenti che hanno dato luogo a un provvedimento di sospensione adottato ai sensi della lettera a);
- 8) ogni altra violazione di specifiche regole di condotta connotata da particolare gravità.

PARTE III

DISCIPLINA DELLE OFFERTE TRAMITE PORTALI

Art. 24

(Condizioni relative alle offerte sul portale)

1. Ai fini dell'ammissione dell'offerta sul portale, il gestore verifica che lo statuto o l'atto costitutivo dell'emittente preveda:

a) il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano il controllo a terzi, in favore degli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate al comma 2 che abbiano acquistato o sottoscritto strumenti finanziari offerti tramite portale. Tali diritti sono riconosciuti per il periodo in cui sussistono i requisiti previsti dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e comunque per almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta;

b) la comunicazione alla società nonché la pubblicazione dei patti parasociali nel sito internet dell'emittente.

2. Ai fini del perfezionamento dell'offerta sul portale, il gestore verifica che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari offerti sia stata sottoscritta da investitori professionali o da fondazioni bancarie o da incubatori di start-up innovative previsto all'articolo 25, comma 5, del decreto.

Art. 25

(Costituzione della provvista e diritto di revoca)

1. La provvista necessaria al perfezionamento degli ordini di adesione alle offerte è costituita nel conto indisponibile intestato all'emittente acceso presso le banche o le imprese di investimento a cui sono trasmessi gli ordini. La valuta di effettivo addebito non può essere anteriore alla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari da parte degli investitori.
2. Gli investitori diversi dagli investitori professionali che hanno manifestato la volontà di sottoscrivere strumenti finanziari oggetto di un'offerta condotta tramite portale, hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.
3. Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta, i fondi relativi alla provvista prevista al comma 1 tornano nella piena disponibilità degli investitori.

ALLEGATO 1**ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI GESTORI E PER LA COMUNICAZIONE AI FINI DELL'ANNOTAZIONE NELLA SEZIONE SPECIALE****A. Domanda per l'iscrizione nel registro**

1. La domanda di iscrizione nel registro, sottoscritta dal legale rappresentante della società, indica la denominazione sociale, la sede legale e la sede amministrativa della società, la sede della stabile organizzazione nel territorio della Repubblica per i soggetti comunitari, il nominativo e i recapiti di un referente della società e l'elenco dei documenti allegati.

2. La domanda di iscrizione nel registro è corredata dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese;

b) elenco dei soggetti che detengono il controllo con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali con indicazione del soggetto per il tramite il quale si detiene la partecipazione per le partecipazioni indirette;

c) la documentazione per la verifica dei requisiti di onorabilità dei soggetti che detengono il controllo della società:

i) per le persone fisiche:

— dichiarazione sostitutiva di atto notorio/certificazione (ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento;

— dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 della certificazione del registro delle imprese recante la dicitura antimafia.

ii) per le persone giuridiche:

— verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo agli amministratori e al direttore ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti nella società o ente partecipante

d) elenco nominativo di tutti i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione direzione e controllo;

e) il verbale della riunione nel corso della quale l'organo di amministrazione ha verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità per ciascuno dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di amministrazione, direzione e controllo corredata dei relativi allegati;

f) una relazione sull'attività d'impresa e sulla struttura organizzativa redatta secondo lo schema riportato all'Allegato 2.

B. Comunicazione per l'annotazione nella sezione speciale del registro

1. Le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento comunicano, prima dell'avvio dell'attività, lo svolgimento del servizio di gestione di portale indicando la denominazione sociale, l'indirizzo del sito internet del portale, il corrispondente collegamento ipertestuale nonché il nominativo e i recapiti di un referente della società. La comunicazione è sottoscritta dal legale rappresentante della società.

ALLEGATO 2**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' D'IMPRESA E SULLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA****A. Attività d'impresa**

Il gestore descrive in maniera dettagliata le attività che intende svolgere. In particolare, il gestore indica:

1. le modalità per la selezione delle offerte da presentare sul portale;
2. l'attività di consulenza eventualmente prestata in favore delle start up innovative in materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie, di strategia industriale e di questioni connesse;
3. se intende pubblicare informazioni periodiche sui traguardi intermedi raggiunti dalle start-up innovative i cui strumenti finanziari sono offerti sul portale e/ o report periodici sull'andamento delle medesime società;
4. se intende predisporre eventuali meccanismi di valorizzazione periodica degli strumenti finanziari acquistati tramite il portale ovvero di rilevazione dei prezzi delle eventuali transazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari;
5. se intende predisporre eventuali meccanismi atti a facilitare i flussi informativi tra la start-up innovativa e gli investitori o tra gli investitori;
6. altre eventuali attività.

B. Struttura organizzativa

Il gestore del portale fornisce in maniera dettagliata almeno le seguenti informazioni:

1. una descrizione della struttura aziendale (organigramma, funzionigramma ecc.) con l'indicazione dell'articolazione delle deleghe in essere all'interno dell'organizzazione aziendale e dei meccanismi di controllo predisposti nonché di ogni altro elemento utile ad illustrare le caratteristiche operative del gestore;
2. l'eventuale piano di assunzione del personale e il relativo stato di attuazione, ovvero l'indicazione del personale in carico da impiegare per lo svolgimento dell'attività. In tale sede, andrà altresì specificata l'eventuale presenza di dipendenti o collaboratori che abbiano svolto attività professionali o attività accademiche o di ricerca certificata presso Università e/o istituti di ricerca, pubblici o privati, in Italia o all'estero, in materie attinenti ai settori della finanza aziendale e/o dell'economia aziendale e/o del diritto societario e/o marketing e/o nuove tecnologie e/o in materie tecnico-scientifiche, con indicazione dei relativi ruoli e funzioni svolti all'interno dell'organizzazione aziendale;
3. le modalità, anche informatiche, per assicurare il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del presente regolamento;
4. i sistemi per gestire gli ordini raccolti dagli investitori ed in particolare per assicurare il rispetto delle condizioni previsti all'articolo 17, comma 2, del presente regolamento;

5. le modalità per la trasmissione a banche e imprese di investimento degli ordini raccolti dagli investitori;
 6. una descrizione della infrastruttura informatica predisposta per la ricezione e trasmissione degli ordini degli investitori (affidabilità del sistema, security, integrity, privacy ecc.);
 7. il luogo e le modalità di conservazione della documentazione;
 8. la politica di identificazione e di gestione dei conflitti di interesse;
 9. la politica per la prevenzione delle frodi e per la tutela della privacy;
 10. l'eventuale affidamento a terzi:
 - a. della strategia di selezione delle offerte da presentare sul portale, specificando l'ampiezza e il contenuto dell'incarico;
 - b. di altre attività o servizi.
- In particolare, andranno specificate le attività affidate, i soggetti incaricati, il contenuto degli incarichi conferiti e le misure per assicurare il controllo sulle attività affidate e per mitigarne i rischi connessi;
11. l'eventuale presenza di incarichi di selezione delle offerte ricevuti da altri gestori, indicando l'ampiezza e il contenuto degli stessi;
 12. la struttura delle commissioni per i servizi offerti dal gestore.

L'allegato correda le disposizioni volte all'attuazione dell'articolo 50-quinquies, comma 5, lett. a) del Testo Unico e risponde anche alla finalità di costituire quel patrimonio informativo (che si aggiornerà periodicamente) a disposizione della Consob in grado di orientare e programmare l'azione di vigilanza.

ALLEGATO 3**INFORMAZIONI SULLA SINGOLA OFFERTA****1. Avvertenza**

Il gestore assicura che per ciascuna offerta sia preliminarmente riportata con evidenza grafica la seguente avvertenza: "Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'emittente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento in strumenti finanziari emessi da start-up innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto."

2. Informazioni sui rischi

Descrizione dei rischi specifici dell'emittente e dell'offerta.

3. Informazioni sull'emittente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

a) descrizione dell'emittente, del progetto industriale con indicazione del settore di utilità sociale in caso di start-up innovative a vocazione sociale, del relativo business plan e indicazione del collegamento ipertestuale al sito internet dell'emittente ove reperire le informazioni richieste dall'articolo 25, commi 11 e 12, del decreto;

b) descrizione degli organi sociali e del curriculum vitae degli amministratori;

c) descrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio;

d) descrizione delle clausole predisposte dall'emittente con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up e put option a favore degli investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24.

4. Informazioni sull'offerta

a) condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;

b) informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli investitori professionali o delle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, con indicazione della relativa identità di questi ultimi;

c) indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini a banche e imprese di investimento;

d) descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli investitori professionali o alle altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, nonché delle modalità e della tempistica di pubblicazione delle informazioni sullo stato delle adesioni all'offerta;

- e) indicazione delle banche e delle imprese di investimento cui saranno trasmessi gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e descrizione delle modalità e della tempistica per l'esecuzione dei medesimi, nonché della sussistenza di eventuali conflitti di interesse in capo a tali banche e imprese di investimento;
- f) informazioni in merito al conto indisponibile acceso ai sensi dell'articolo 17, comma 6, alla data di effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori;
- g) informazioni in merito alle modalità di restituzione dei fondi nei casi di legittimo esercizio dei diritti di recesso o di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'offerta;
- h) termini e condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti;
- i) informazioni sui conflitti di interesse connessi all'offerta, ivi inclusi quelli derivanti dai rapporti intercorrenti tra l'emittente e il gestore del portale, coloro che ne detengono il controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione, amministrazione e controllo nonché gli investitori professionali o le altre categorie di investitori previste dall'articolo 24, che hanno eventualmente già sottoscritto la quota degli strumenti finanziari ad essi riservata;
- j) informazioni sullo svolgimento da parte dell'emittente di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali;
- k) la legge applicabile e il foro competente;
- l) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le informazioni relative all'offerta.

5. Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta

Descrizione delle attività connesse all'offerta svolte dal gestore del portale.

[Sono inoltre definiti alcuni requisiti qualitativi della scheda dell'offerta]

Le informazioni sull'offerta sono facilmente comprensibili da un investitore ragionevole e sono fornite attraverso l'utilizzo di un linguaggio non tecnico o gergale, chiaro, conciso, ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di termini del linguaggio comune. Le informazioni sono altresì rappresentate in modo da consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale.

La presentazione e la struttura del documento devono agevolare la lettura da parte degli investitori, anche attraverso la scrittura in caratteri di dimensione leggibile. Tale documento è di lunghezza non superiore a cinque pagine in formato A4. Qualora vengano usati colori o loghi caratteristici della società, essi non compromettono la comprensibilità delle informazioni nei casi in cui il documento contenente le informazioni relative all'offerta venga stampato o fotocopiato in bianco e nero.

DECRETO 8 AGOSTO 2013 - Credito d'imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'articolo 24, comma 1, lettere a) e b), che istituisce un contributo sotto forma di credito di imposta a vantaggio delle imprese per assunzioni a tempo indeterminato di personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario ovvero di personale in possesso di laurea magistrale impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo;

VISTO il comma 11 del medesimo articolo 24, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al contributo;

VISTO l'articolo 27-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che reca misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTO il comma 2 del citato articolo 24, secondo il quale non trova applicazione, al caso di specie, l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente il limite annuale complessivo di utilizzo dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi pari a 250.000 euro;

VISTO il Regolamento (CE) N. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);

VISTA la nota n. COMP/H-2/GA/is - 2013/52184 con la quale la Commissione europea ha riconosciuto che il credito di imposta per l'assunzione a tempo indeterminato introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, <<non rientra nell'ambito di applicazione della disciplina degli aiuti di Stato>> in quanto misura generale accessibile a tutte le imprese a prescindere dalla dimensione, dal settore e dalla localizzazione;

CONSIDERATO che nella stessa nota la Commissione europea ha invece evidenziato la selettività delle due misure relative alle imprese ubicate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 nonché per le start-up innovative e gli incubatori certificati, ritenendole entrambe soggette a <<essere notificate in via preventiva ai servizi della Commissione al fine di verificare, in contraddittorio con le autorità italiane, la possibilità di autorizzarle, con gli opportuni adattamenti>>;

RITENUTO opportuno, al fine di dare immediata attuazione alla misura nel suo complesso, consentire provvisoriamente l'accesso all'agevolazione anche alle start up innovative e agli incubatori certificati, oltre che alle imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, in regime "de minimis";

DECRETA:

Art. 1

(Soggetti beneficiari dell'agevolazione)

1. Sono ammissibili alla fruizione dell'agevolazione del credito di imposta tutti i soggetti, sia persona fisica sia persona giuridica, titolari di reddito di impresa.

Art. 2

(Costi agevolabili e misura del credito di imposta)

1. E' agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 1 relativo alle assunzioni a tempo indeterminato, anche in caso di trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per un periodo non superiore a dodici mesi decorrenti dalla data dell'assunzione, di:

- a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuto equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
- b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline in ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito in legge il 7 agosto 2012, n. 134,

purché impiegate in attività di Ricerca e Sviluppo di cui al comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 24 del citato decreto.

2. Per le imprese start-up innovative e per gli incubatori certificati di imprese, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è agevolabile anche il costo aziendale relativo alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate mediante contratto di apprendistato per un periodo non superiore a quello previsto dal precedente comma 1.

3. Ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per "costo aziendale", si intende il costo salariale che corrisponde all'importo totale effettivamente sostenuto dall'impresa in relazione ai contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i lavoratori in possesso dei titoli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo e comprende: la retribuzione lorda, prima delle imposte; i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali obbligatori per legge.

4. Per l'anno 2012 è agevolabile il costo aziendale sostenuto dai soggetti di cui all'articolo 1 del presente decreto per le assunzioni o trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di cui al precedente comma

1, effettuate a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, fermo restando il rispetto della condizione posta dall'articolo 24 comma 4, lettera a), del medesimo decreto. Per gli anni successivi sono agevolabili i costi sostenuti per le medesime finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, a partire dal 1 gennaio di ciascun anno.

5. I soggetti richiedenti, indipendentemente dal numero delle assunzioni a tempo indeterminato di personale, con le caratteristiche di cui ai precedenti commi 1, e 2 possono fruire del contributo per un ammontare massimo, per ciascun anno, pari a 200 mila euro. Non rileva l'importo del singolo contratto. Il contributo sotto forma di credito d'imposta è pari al 35 per cento dei costi aziendali, come definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

6. Nei confronti delle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è concesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta, pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile, entro un limite massimo di 5.000 euro e, comunque, entro il tetto massimo pari a 200.000 euro per ciascun anno. Il relativo onere è sostenuto a valere sulle risorse di cui all'articolo 24 comma 13 del medesimo decreto.

Art. 3

(Procedura di richiesta dell'agevolazione)

1. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico si avvarrà di una piattaforma informatica per la cui definizione assegnerà l'appalto sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le risorse necessarie all'acquisizione e alla gestione della piattaforma informatica di gestione dell'agevolazione, nella misura di euro 500.000,00 per l'anno 2013 e di euro

100.000,00 a decorrere dall'anno 2014 sono iscritte al capitolo 7328 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

3. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico, sono definiti i contenuti della domanda di accesso all'agevolazione e rese note le procedure per la presentazione anche in applicazione dell'articolo 27-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, che, nei confronti delle start-up innovative e degli incubatori certificati, prevede che l'istanza sia redatta in forma semplificata. Con il medesimo atto è determinato il contenuto minimo della certificazione contabile delle spese sostenute ed ammissibili al beneficio, da redigersi ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del presente decreto oltre all'eventuale ulteriore documentazione da allegare alla domanda, anche ai fini dei controlli di cui all'articolo 5.

4. Il Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dell'importo delle risorse stanziare ed effettivamente disponibili sull'apposito capitolo 7803 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la concessione del credito d'imposta di cui al presente decreto, comunica annualmente sul sito www.mise.gov.it l'avvio della procedura di trasmissione delle domande di agevolazione e l'ammontare delle risorse disponibili, nonché il termine della stessa per l'esaurimento delle risorse. Comunica altresì, tramite pubblicazione sul medesimo sito, il raggiungimento del limite di disponibilità di due milioni di euro ai fini della riserva prevista dal comma 6 in favore delle start up innovative e degli incubatori certificati di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.

5. Le domande presentate da soggetti con sede o unità locali nei territori colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, gestite separatamente in regime "*de minimis*", sono accolte mediante l'utilizzo della quota dei fondi loro riservata ai sensi del comma 13-bis dell'art. 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 2 milioni per il 2012 e 3 milioni per il 2013 e seguenti. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono alla quota delle risorse disponibili per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti con sede o unità locali ubicate al di fuori dei predetti territori.

6. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, gestite separatamente in regime "*de minimis*", sono riservati 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al netto della quota di cui al comma 13-bis del medesimo articolo. In caso di esaurimento di detta quota, i soggetti di cui al presente comma accedono, in regime "*de minimis*", alle rimanenti risorse disponibili.

7. In caso di mancato utilizzo dell'intera quota dei fondi riservata ai sensi del citato comma 13-bis, nonché della quota per le start-up innovative e gli incubatori certificati, rilevabile alla fine di ciascun anno, le risorse non utilizzate saranno rese disponibili nell'anno successivo per l'accoglimento delle domande presentate dai soggetti nei cui confronti non è applicabile la riserva di cui al citato comma 13-bis.

8. Le domande acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sono sottoposte a controllo di ammissibilità, in relazione ai soggetti richiedenti e ai contratti di lavoro in

dipendenza dai quali risultano i costi di cui al precedente articolo 2, commi 1, 2 e 3, che devono essere certificati dalla documentazione di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, da allegarsi, a pena di inammissibilità, alla domanda di concessione del beneficio.

9. Per ognuna delle domande pervenute e dichiarate ammissibili viene riconosciuta l'agevolazione nella percentuale indicata all'articolo 2, comma 5, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 4

(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

1. L'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità, viene indicato dall'impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è maturato.

2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche, l'elenco dei soggetti ammessi al beneficio, specificando l'importo del credito concesso ad ognuno di essi, nonché i dati degli eventuali provvedimenti di revoca. L'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dello Sviluppo Economico, in via telematica, i dati dei contribuenti che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di fruizione del beneficio.

4. Le modalità telematiche di trasmissione dei dati di cui al comma 3 sono concordate dal Ministero dello sviluppo economico con il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate.

5. Per consentire la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del comma 2, le risorse destinate alla copertura finanziaria dell'agevolazione sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio", aperta presso la sezione n. 348 di Roma della Tesoreria dello Stato.

Art. 5

(Controlli)

1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta sono effettuati dal Ministero dello sviluppo economico e avvengono sulla base della documentazione contabile, individuata

ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del presente decreto certificata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti quali attivi nel registro dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al relativo bilancio e, coerentemente, deve essere conservata, insieme alla documentazione relativa all'assunzione e ai costi aziendali sostenuti e iscritti nel bilancio d'esercizio relativo all'anno d'assunzione, per il periodo previsto dall'articolo 2220 del codice civile. La certificazione deve essere annualmente aggiornata e inviata al Ministero dello sviluppo economico tramite apposita procedura informatica, fino alla decorrenza dei termini di cui al comma 5, lettere a) e b), del presente articolo, al fine della certificazione dell'insussistenza delle cause di decadenza dell'agevolazione ivi previste, e successivamente conservata per il periodo previsto dall'articolo 2220 del codice civile.

2. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui al comma precedente. Il revisore o professionista responsabile della revisione, nell'assunzione dell'incarico, osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 e, in attesa della loro emanazione, dal codice etico dell'IFAC.

3. Nei confronti del revisore legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 64 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Il legale rappresentante delle start-up innovative e degli incubatori certificati autocertifica la documentazione contabile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Costituiscono cause di decadenza del diritto a fruire del contributo:

a) la riduzione o il mantenimento, nei tre anni successivi all'assunzione per la quale si fruisce del contributo, ovvero due anni nel caso di piccole e medie imprese, del numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato, al netto dei pensionamenti, indicato nel bilancio presentato nel periodo d'imposta precedente all'applicazione del beneficio fiscale, intendendosi per tale il periodo di imposta precedente a quello in cui è stata effettuata ciascuna assunzione cui si riferisce l'agevolazione.

b) la mancata conservazione dei nuovi posti di lavoro con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) creati, anche ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2, per un periodo minimo di tre anni, ovvero due nel caso di piccole e medie imprese;

c) la delocalizzazione della propria attività, realizzata dall'impresa beneficiaria, successivamente all'11 agosto 2012, in un paese non appartenente all'Area Economica Europea, con la riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito del contributo;

d) l'accertamento definitivo di violazioni non formali sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di

importo non inferiore a 5.000 euro, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

e) i casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

6. In caso di indebita fruizione totale o parziale del contributo da parte delle imprese richiedenti, in ragione del mancato rispetto delle condizioni e procedure previste dal presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico dichiara la decadenza del diritto a fruire del credito d'imposta precedentemente concesso e procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le start up innovative e gli incubatori certificati e le imprese localizzate nei territori dei comuni interessati dall'evento sismico del 20 e del 29 maggio 2012, identificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, accedono provvisoriamente all'agevolazione in regime "de minimis", alternativamente possono decidere di concorrere alla misura generale senza far valere le proprie prerogative.

2. Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli Organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Flavio Zanonato

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Fabrizio Saccomanni

DECRETO 31 GENNAIO 2014 - Costituzione del Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle startup innovative**IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come Decreto;

VISTA la sezione IX, recante "Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative", del Decreto che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative;

VISTO, in particolare, il comma 2 dell'articolo 32 del Decreto, che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure, di cui alla sezione indicata al punto precedente, volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione;

VISTI i commi 3 e 7 dell'articolo 32 del Decreto, che specificano le finalità del suddetto sistema permanente di monitoraggio e valutazione, ivi compreso il coinvolgimento dell'ISTAT per le attività contemplate dalla medesima norma;

RITENUTO necessario costituire un Comitato di carattere tecnico-scientifico con il compito di sovrintendere alla creazione del suddetto sistema permanente, al fine di garantire le attività previste dal citato Decreto;

DECRETA:

Articolo 1

(Istituzione)

1. Ai sensi dei commi da 2 a 7 dell'art. 32 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2012, n.

294, è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico -Direzione generale per la politica industriale e la competitività, il «Comitato tecnico per il monitoraggio e la valutazione delle politiche a favore dell'ecosistema delle startup innovative», di seguito indicato come Comitato.

Articolo 2

(Composizione)

1. Il Comitato, presieduto dal Direttore Generale per la politica industriale e la competitività del Ministero dello sviluppo economico, è composto da rappresentanti del predetto Ministero, dell'Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT, della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB, del sistema camerale e del mondo accademico, come di seguito indicati:

PRESIDENTE:

- Dr.ssa Maria Ludovica AGRO', Direttore generale della Direzione generale per la politica industriale e la competitività;

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO:

- Dr.ssa Francesca CAPPIELLO, dirigente di ruolo della Direzione generale per la politica industriale e la competitività - componente effettivo;
- Dott. Enrico MARTINI, funzionario della Segreteria tecnica del Ministro - componente effettivo;

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELL'ISTAT:

- Dott. Fabio BACCHINI - componente effettivo
- Dott. Mauro MASSELLI - componente effettivo
- Dr.ssa Caterina VIVIANO - componente effettivo

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DELLA CONSOB:

- Dr.ssa Silvia CARBONE

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEL SISTEMA CAMERALE:

- Dott. Antonio BENFATTO
- Dott. Domenico MAURIELLO

- Dott. Pierluigi SODINI

COMPONENTI IN RAPPRESENTANZA DEL MONDO ACCADEMICO:

- Prof. Luca GRILLI, Professore Associato presso Politecnico di Milano
- Prof. Giuseppe RAGUSA, Assistente Professore presso LUISS Università Guido Carli di Roma

Articolo 3

(Compiti)

1. Il Comitato svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a. elabora le linee guida progettuali e gestionali per la realizzazione di un sistema permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione delle disposizioni a favore della nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative e di valutazione dell'impatto delle stesse sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione;
 - b. fornisce supporto tecnico-scientifico per la stesura della relazione annuale sullo stato di attuazione delle disposizioni a favore della nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative, che il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere entro il primo marzo di ogni anno, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del Decreto;
 - c. fornisce supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione di rapporti, con cadenza almeno annuale, sullo stato di attuazione delle misure a favore della nascita e lo sviluppo di imprese startup innovative, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di tale policy.

Articolo 4

(Oneri)

1. La partecipazione dei componenti alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o rimborsi comunque denominati.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Flavio Zanonato

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 5,40



172130002910